

REGIONE PIEMONTE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO COMUNE DI BEINASCO



PIANO REGOLATORE COMUNALE

4[^] VARIANTE STRUTTURALE

(Art. 15 L.R. 56/1977 e s.m.i.)

approvato con D.C.C. n. 35 del 27/06/2016
(B.U.R. n. ___ del _____)

Aggiornamento: GIUGNO 2015

Oggetto:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AREA DEL GOVERNO, CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA

DIRIGENTE E COORDINATORE:
Arch. Enrica SARTORIS

COLLABORATORE TECNICO
Arch. Claudia CEVRERO

CONSULENTE ANALISI GEOLOGICA:
Dott. Geol. Massimo CALAFIORE
Ordine Geologi Regione Piemonte sez. A - n. 590



INDICE

1 - PREMESSA.....	3
2 - QUADRO DI RIFERIMENTO.....	4
2.1 – LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	4
2.1.1. - Piano Territoriale Regionale.....	4
2.1.2. - Piano Paesaggistico Regionale.....	5
2.1.3. - Piano Territoriale di Coordinamento - PTC2.....	6
2.1.4. - Piano di bacino e Piano per l’Assetto Idrogeologico.....	6
2.2. – LA PIANIFICAZIONE COMUNALE.....	7
2.2.1. - Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente.....	7
2.3 – ANALISI DEGLI ASPETTI TERRITORIALI, STRUTTURALI, SOCIALI ED ECONOMICI DEL COMUNE DI BEINASCO.....	14
2.3.1 – Aspetti territoriali.....	14
2.3.2 - Aspetti Strutturali ed Infrastrutturali.....	15
2.3.2.1 - Rete delle Piste Ciclabili.....	16
2.3.3. - Aspetti economici.....	17
2.3.4 - Aspetti Sociali.....	18
3 – IL PARCO DEL SANGONE	20
3.1 - ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	20
3.1.1. – Il bacino del Sangone.....	20
3.1.2 – L’assetto idrogeologico del torrente Sangone.....	21
3.2 – ANALISI DEGLI ASPETTI NORMATIVI.....	21
3.2.1 – Il progetto guida dell'area a parco urbano e sovracomunale (F).....	22
3.2.2 – L'Area F nel Piano Regolatore vigente.....	24
3.2.3 – Il piano d'area stralcio del Sangone.....	25
3.2.4 – Il sistema regionale delle aree protette e delle aree contigue.....	32
3.3 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO	34
4 – LINEE GUIDA DELLA 4° VARIANTE STRUTTURALE.....	40
4.1 – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DEL SANGONE: STUDIO, ANALISI E RISULTATI ATTESI.....	40
5 – MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI DEL PROGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE.....	42
5.1 – ITER PROCEDURALE DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE STRUTTURALE	46
6 – LA PRIMA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE	49
7 – LA SECONDA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE	53

8 – IL PROGETTO DELLA 4° VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.....	54
8.1 – ANALISI E PRESCRIZIONI RELATIVE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO.....	56
8.2 – VERIFICA DI CONGRUITA' CON LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	56
8.3 – ASSOGGETTABILITA' DELLA VARIANTE ALLA PROCEDURA DI V.A.S.....	57
ALLEGATI.....	58
DEFINIZIONI.....	58

1 - PREMESSA

Secondo le più recenti interpretazioni formulate dai cultori delle discipline urbanistiche, è necessario che l'attività pianificatoria si traduca in interventi diretti sui processi di trasformazione territoriale in atto: operando dall'interno di questi, il piano deve stimolarli, orientarli e cercare di svilupparne le potenzialità tutelando, al contempo, gli interessi collettivi.

In un mondo fortemente caratterizzato dalla globalizzazione, per garantire un'equa prospettiva di sviluppo alle diverse entità culturali occorre un'approfondita conoscenza e valutazione delle risorse che possono essere messe in gioco, che possono avere differente natura: le caratteristiche ambientali del contesto naturale e del contesto antropizzato, le attività economiche e produttive presenti sul territorio, il capitale umano e culturale ecc.. Riconosciute tali risorse come opportunità di sviluppo, il piano deve modellarsi sulle loro specificità e promuoverne la valorizzazione.

Il Piano regolatore vigente individua nelle aree destinate a parco, classificate come zona "F" lungo l'asta del torrente Sangone, gli ambiti entro i quali è possibile operare per il miglioramento della qualità ambientale: il parco fluviale può, e deve, rappresentare una forte valenza di fruibilità ed integrazione tra Beinasco e Borgaretto, oltre ad essere un collegamento organico con il territorio contiguo.

Il percorso della 4° Variante Strutturale al P.R.G.C. ha preso il via dal documento programmatico, approvato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 4 del 28/01/2013. Tale documento, esplicitando le finalità e gli obiettivi generali, ha costituito la traccia per la definizione di scelte e di criteri sulla base dei quali è stato elaborato il progetto Preliminare della Variante.

Il documento programmatico è stato reso pubblico nelle forme di legge e sono state convocate il 28 marzo 2013 e il 24 aprile 2013 le conferenze di copianificazione, nel corso delle quali la Regione e la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana) hanno formulato rilievi e proposte.

Sulla base degli elementi acquisiti, il Comune ha quindi elaborato il Progetto Preliminare della Variante Strutturale, adottata dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 36 del 30/09/2015.

2 - QUADRO DI RIFERIMENTO

2.1 – LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

2.1.1. - Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale rappresenta lo strumento di connessione tra la pianificazione a livello regionale e la programmazione a livello locale, con l'obiettivo di una gestione sostenibile delle molteplici risorse del territorio, sia a livello di utilizzo dello stesso che a livello socio-economico.

Il PRT è il trait d'union fra le indicazioni derivanti dal sistema della programmazione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio, e fonda le sue radici nei principi definiti dallo Schema di sviluppo europeo e dalle politiche di coesione sociale. E' incentrato sul riconoscimento del sistema policentrico regionale e delle sue potenzialità, sui principi di sussidiarietà e di copianificazione.

Il primo PTR, approvato nel 1997, è stato negli ultimi decenni profondamente rinnovato grazie ad un processo di revisione avviato già nel 2005 che ha portato alla redazione dell'ultimo e attuale PTR, approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con propria Deliberazione n. 122-29783 del 21 luglio 2011. Del precedente PTR restano in vigore alcuni articoli delle *Norme Tecniche e di Attuazione* relativi ai caratteri territoriali e paesistici, che continueranno ad essere applicati fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Per garantire un efficace governo delle dinamiche di sviluppo dei territori della regione e nel rispetto dei caratteri culturali e ambientali che li contraddistinguono, il PTR articola il territorio regionale in:

- Quadranti --> *aggregati territoriali vasti utilizzati nella definizione del Quadro di riferimento strutturale, ai fini di una lettura a scala più ampia del territorio, per meglio comprenderne le principali dinamiche evolutive;*
- Ambiti di integrazione territoriale (Ait) --> *insiemi di comuni gravitanti su un centro urbano principale, che si costituiscono come ambiti ottimali per costruire processi e strategie di sviluppo condivise;*
- Reti --> *interconnessioni e interazioni tra gli Ait, nodi di una rete di sistemi locali presenti sul territorio regionale. La pianificazione locale dovrà dimostrare la coerenza delle proprie politiche e azioni con le politiche di rete;*

In particolare il PTR suddivide il territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait), a partire da una trama di base formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella

comunale e quella provinciale. Gli Ait hanno lo scopo di ottenere una visione integrata del territorio a scala locale, basata sulle relazioni di prossimità tra componenti, attori e progetti. Gli Ambiti di integrazione territoriale sono sistemi locali basati su relazioni di tipo funzionale, nodi di una rete di connessioni su cui si basa l'organizzazione e la coesione territoriale della Regione.

Il comune di Beinasco si trova nell'ambito di integrazione territoriale del sistema torinese - Ait n. 9, per il quale la strategia fondamentale del PTR a livello di struttura urbanistica consiste nella riorganizzazione su base policentrica dell'area metropolitana. Questo assetto policentrico comporta un sistema basato sulla cooperazione e sulla co-pianificazione intercomunale, che assicura un efficace e condiviso governo del territorio metropolitano e delle reti di servizi corrispondenti. Il sistema torinese ha attraversato una trasformazione strutturale di portata enorme. I principali progetti che incidono sul territorio riguardano:

- asse multimodale di corso Marche;
- sistema autostradale-tangenziali;
- corona verde e residenze sabaude;
- linea 2 della metropolitana;
- direttrice FM5 del Sistema Ferroviario Metropolitano;

2.1.2. - Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano Paesaggistico Regionale è uno strumento conoscitivo, regolativo e di espressione delle politiche di tutela, valorizzazione e promozione delle caratteristiche identitarie e peculiari del paesaggio piemontese. Attraverso il PPT viene promossa e diffusa la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, attraverso un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto. Il PPR, attualmente in fase di approvazione, è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009.

Il PTR e il PPR sono atti complementari di un unico processo di pianificazione volto al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla riqualificazione dei territori della regione. Il PTR costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile delle attività sul territorio. Il PPR costituisce riferimento per tutti gli strumenti di governo del territorio, detta regole e obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio piemontese.

2.1.3. - Piano Territoriale di Coordinamento - PTC2

Il Piano Territoriale della Provincia di Torino definisce l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale, considerando la pianificazione comunale esistente e coordinando le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio, necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

Il 20 luglio 2010 il Consiglio della Provincia di Torino ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), che con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011 è stato approvato dalla Regione Piemonte.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale colloca il Comune di Beinasco nella classificazione dei "Bacini di valorizzazione produttiva". I principali processi che incidono sul territorio riguardano:

- sistema di trasporto merci (SITO);
- polo universitario dell'ospedale San Luigi;
- progetto "Variante di Borgaretto alla SP 143 – I tronco. Collegamento viale Torino –SP 174. Il tronco: collegamento SP 174 –SP 143" Comuni di Beinasco, Nichelino, Torino e Orbassano;
- centro agro alimentare (CAAT);
- valorizzazione del Parco del Sangone.

2.1.4. - Piano di bacino e Piano per l'Assetto Idrogeologico

Il Comune di Beinasco rientra nell'area del bacino idrografico del fiume Po: per bacino idrografico si intende, ai sensi della legge 183/89, *"il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua, direttamente o a mezzo di affluenti"*.

Il bacino del fiume Po è il bacino idrografico più grande d'Italia, la cui superficie si estende per circa 74.000 chilometri quadrati. Il territorio del bacino interessa approssimativamente 3.200 comuni e sette regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, e la Provincia Autonoma di Trento.

La pianificazione del territorio del bacino del Po è gestita dall'Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo) e contempla il Piano di Bacino e Piani stralci, fra i quali:

- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF);
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), di cui il PSFF è parte integrante;

Il Piano di Bacino è strumento di pianificazione e di programmazione di azioni finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.

Il PAI ha come obiettivo la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. Il PAI si configura come lo strumento di pianificazione territoriale attraverso il quale l'Autorità di Bacino si propone di determinare un assetto territoriale che assicuri condizioni di equilibrio e compatibilità tra le dinamiche idrogeologiche, la crescente antropizzazione del territorio, la messa in sicurezza degli insediamenti ed infrastrutture esistenti e lo sviluppo compatibile delle attività future.

Il comune di Beinasco ha adeguato lo strumento urbanistico al PAI con la 3° variante strutturale del P.R.G.C., approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24/02/2010.

2.2. – LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

2.2.1. - Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente

Il P.R.G.C. vigente è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 45-7000 del 18/03/1996, pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24/04/1996, alla quale è seguita una successiva variante parziale approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27 settembre 1999.

Dal 1996 ad oggi sono state approvate le seguenti varianti strutturali:

- Prima variante strutturale: con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27/10/2003 è stato adottato il progetto definitivo della prima variante strutturale del Piano regolatore generale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 16-12669 del 7 giugno 2004, pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 17 giugno 2004;
- Seconda variante strutturale: con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18/10/2005 è stato adottato il progetto definitivo della seconda variante strutturale del Piano regolatore generale, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 L.R. 56/77 nell'ambito dell'area normativa RC 1-1 (interno via Mirafiori), e successivamente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 14-8048 del 21 gennaio 2008, pubblicato estratto sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 05 del 31 gennaio 2008;
- Terza variante strutturale: con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24/02/2010 è stata approvata la terza variante strutturale al Piano regolatore generale ai sensi della

L.R.1/2007 pubblicata per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2010; in essa sono state recepite le varianti, strutturali e non, precedentemente approvate. La terza variante strutturale al Piano regolatore generale ai sensi della L.R.1/2007 costituisce anche adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico.

Successivamente alla 3° variante strutturale sono state approvate le seguenti varianti parziali ai sensi dell'art. 17 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.e i.:

- VARIANTE 1/2010 approvata con D.C.C. n. 35 del 23/06/2010 “Approvazione di modificazioni al P.R.G.C. vigente non costituenti variante al Piano Regolatore Generale: correzione di errore materiale sulle schede di area”.
- VARIANTE 2/2010 approvata con D.C.C. n. 43 del 15/07/2010 “Approvazione modificazioni al P.R.G.C. vigente: adeguamento di limitata entità del perimetro di area sottoposta a strumento urbanistico esecutivo ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 art. 17, 8° comma lettera c) relativo ad area residenziale di recupero (RA 1-1) per attuazione piano delle alienazioni 2010 – 2012”.
- VARIANTE 3/2010 approvata con D.C.C. n. 60 del 04/11/2010 “Approvazione di modificazioni al P.R.G.C. vigente non costituenti variante al Piano Regolatore Generale. Precisazione normativa in merito alla modalità di attuazione delle aree di edilizia residenziale pubblica”
- VARIANTE 4/2010 approvata con D.C.C. n. 15 del 23/02/2011 “Approvazione modificazioni costituenti variante al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 consistenti nella trasformazione di area PC, inserita in ambito di strumento urbanistico esecutivo, in area produttiva trasformabile in destinazione terziaria-commerciale-alberghiera (PT-CD-AL2)”.
- VARIANTE 1/2011 approvata con D.C.C. n. 28 del 27/04/2011 “Approvazione di modificazioni al P.R.G.C. vigente non costituenti variante al piano regolatore generale: adeguamento di limitata entità del perimetro dell’area sottoposta a strumento urbanistico esecutivo, correzione di errore materiale sulle schede di area e sugli elaborati cartografici ai sensi dell’art. 17 comma 8 L.R. 56/77 e s.m.i.”
- VARIANTE 1/2012 approvata con D.C.C. n. 46 del 01/10/2012 “Approvazione modificazioni costituenti variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. consistenti nel cambio di destinazione d’uso di area SP302, aree attrezzate a servizio degli impianti produttivi, in area PC, aree produttive consolidate, in ottemperanza al piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale approvato con D.C.C. n. 10 del 20/02/2012.”
- VARIANTE 1/2013 approvata con D.C.C. n. 5 del 03/04/2014 “Variante n. 1/2013 ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 art.17, 5° comma: approvazione di modificazioni al P.R.G.C. vigente consistenti in inserimento in cartografia del tracciato di strada di servizio della ex discarica di Borgo Melano. Zona di P.R.G.C.: AA (area agricola).”
- VARIANTE 2/2013 approvata con D.C.C. n. 50 del 04/12/2013 “VARIANTE N. 2/2013 ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 art.17, 12° comma, lettera a) correzioni di errori materiali, nonché contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento urbanistico. Approvazione di modificazioni al P.R.G.C. vigente non costituenti variante al piano regolatore generale in merito alla modalità di attuazione dell’area a destinazione urbanistica RR1-4A, e correzione di errori materiali sulla cartografia di piano.”

- VARIANTE 3/2013 approvata con D.C.C. n. 39 del 21/10/2014 “*VARIANTE parziale n. 3/2013 ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 art.17, 5° comma: modificazioni al P.R.G.C. vigente consistenti in precisazioni normative in merito all'articolo 52 (sottotetti) delle norme tecniche di attuazione. Approvazione.*”
- VARIANTE 4/2013 approvata con D.C.C. n. 40 del 21/10/2014 “*VARIANTE parziale n. 4/2013 ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 art.17, 5° comma: modificazioni al P.R.G.C. vigente consistenti in precisazioni normative in merito all'articolo 54 (locali accessori) delle norme tecniche di attuazione. Approvazione.*”

Risulta in itinere la variante parziale ai sensi dell'art. 17 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.e i.:

- VARIANTE 5/2013 approvata con D.C.C. n. 53 del 04/12/2013 “*VARIANTE parziale n. 5/2013 ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 art. 17, 5° comma: Modificazioni al P.R.G.C. vigente consistenti in nuova perimetrazione dell'area normativa RN11 e individuazione di nuova area a servizi destinata ad ospitare struttura per anziani. Adozione.*”

Il seguente prospetto numerico illustra la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente:

AREA DI PRGC	ESTENSIONE TERRITORIALE (Ha)	CAPACITA' INSEDIATIVA
Immobili consolidati allo stato di fatto (RA-RC-RC1-RC2)	100,83 Ha	17.245 ab
Aree di ristrutturazione (RA3-RR)	25,43 Ha	4.172 ab
Aree di espansione (RN)	43,34 Ha	3.301 ab
Aree agricole (AA)	388 Ha	32 ab
CAPACITA' INSEDIATIVA TOTALE		24.750 ab

Il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. corrisponde al seguente prospetto numerico:

PARAMETRO	VALORE
c)/d) aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 L.R. 56/77 e s.m.i.:	
- aree residenziali (art. 21.1)	
- aree produttive (art. 21.2)	
- aree direzionali/commerciali (art. 21.3)	
- servizi sociali e attrezzature di interesse generale (art. 22)	
Totale	483,31 Ha
e) capacità insediativa residenziale	24.750 ab
f) superfici territoriali relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive	128,12 Ha

In seguito all'approvazione delle varianti parziali successive alla Terza Variante Strutturale i parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) sono così modificati:

- **VAR. n. 1/2010** - D.C.C. n. 35 del 23/6/2010 "Approvazione di modificazioni al P.R.G.C. vigente non costituenti variante al Piano Regolatore Generale: correzione di errore materiale sulle schede di area".

PARAMETRO	PRGC vigente aggiornato alla 3 ^a VARIANTE STRUTTURALE	VARIANTE PARZIALE n. 1/2010
c)	483,31 Ha	483,31 Ha
d)	483,31 Ha	483,31 Ha
e)	24.750 ab	24.750 ab
f)	128,12 Ha	128,12 Ha

La deliberazione su citata prevedeva l'inserimento di alcune modificazioni sulle schede dei dati sintetici per area delle norme tecniche d'attuazione del P.R.G.C. per le aree oggetto della terza variante strutturale, ossia RR2-10, RN10, RN11, RN12, RN13, PT1 e TN6.

Tali modificazioni non hanno inciso sui parametri in esame.

- **VAR n. 2/2010** - D.C.C. n. 43 del 15/7/2010 "Approvazione modificazioni al P.R.G.C. vigente: adeguamento di limitata entità del perimetro di area sottoposta a strumento urbanistico esecutivo ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 art. 17, 8° comma lettera c) relativo ad area residenziale di recupero (RA 1-1) per attuazione piano delle alienazioni 2010 – 2012".

PARAMETRO	PRGC vigente aggiornato alla VAR. n. 1/2010	VARIANTE PARZIALE n. 2/2010
c)	483,31 Ha	483,31 Ha
d)	483,31 Ha	483,31 Ha
e)	24.750 ab	24.750 ab
f)	128,12 Ha	128,12 Ha

La deliberazione su citata prevedeva un limitato adeguamento al perimetro di un'area sottoposta a strumento urbanistico esecutivo in area RA1-1, che ne riduceva l'estensione territoriale. Tale modificazione non ha comportato variazioni ai parametri in esame.

- **VAR. n. 3/2010** - D.C.C. n. 60 del 04/11/2010 "Approvazione di modificazioni al P.R.G.C. vigente non costituenti variante al Piano Regolatore Generale. Precisazione normativa in merito alla modalità di attuazione delle aree di edilizia residenziale pubblica"

PARAMETRO	PRGC vigente aggiornato alla VAR. n. 2/2010	VARIANTE PARZIALE n. 3/2010
c)	483,31 Ha	483,31 Ha
d)	483,31 Ha	483,31 Ha
e)	24.750 ab	24.750 ab
f)	128,12 Ha	128,12 Ha

La deliberazione su citata prevedeva la modifica dell'art. 29, comma 4 delle norme tecniche d'attuazione del P.R.G.C. in merito alle modalità di attuazione delle aree destinate dal P.R.G.C. a edilizia residenziale pubblica.

Tale modificazione non ha comportato variazioni ai parametri in esame.

- **VAR n. 4/2010** - D.C.C. n. 15 del 23/02/2011 “Approvazione modificazioni costituenti variante al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 consistenti nella trasformazione di area PC, inserita in ambito di strumento urbanistico esecutivo, in area produttiva trasformabile in destinazione terziaria-commerciale-alberghiera (PT-CD-AL2)”.

PARAMETRO	PRGC vigente aggiornato alla VAR. n. 3/2010	VARIANTE PARZIALE n. 4/2010
c)	483,31 Ha	483,31 Ha
d)	483,31 Ha	483,31 Ha
e)	24.750 ab	24750 ab
f)	128,12 Ha	128,12 Ha

La deliberazione su citata prevedeva il cambio di destinazione d’uso di un’area PC, ossia area a destinazione produttiva consolidata, sita in Viale del Risorgimento/Via VIII marzo; la nuova destinazione d’uso proposta con la presente deliberazione è PT-CD-AL2, ossia area produttiva trasformabile in destinazione terziaria. Nonostante il cambio di destinazione d’uso, il parametro f) non cambia in quanto la superficie oggetto di variante era già conteggiata nel parametro medesimo.

- **VAR n. 1/2011** - D.C.C. n. 28 del 27/04/2011 “Approvazione di modificazioni al P.R.G.C. vigente non costituenti variante al piano regolatore generale: adeguamento di limitata entità del perimetro dell’area sottoposta a strumento urbanistico esecutivo, correzione di errore materiale sulle schede di area e sugli elaborati cartografici ai sensi dell’art. 17 comma 8 L.R. 56/77 e s.m. e i.”.

PARAMETRO	PRGC vigente aggiornato alla VAR. n. 4/2010	VARIANTE PARZIALE n. 1/2011
c)	483,31 Ha	483,31 Ha
d)	483,31 Ha	483,31 Ha
e)	24.750 ab	24.750 ab
f)	128,12 Ha	128,13 ⁽¹⁾ Ha

(1): Calcolo:
 $128,12 \text{ Ha} * 10.000 = 1.281.200 \text{ mq}$
 $1.281.200 \text{ mq} + 64 \text{ mq} = 1.281.264 \text{ mq}$
 $1.281.264 \text{ mq} / 10.000 = 128,1264 \text{ Ha} \rightarrow 128,13 \text{ Ha}$

La deliberazione prevedeva un adeguamento di limitata entità del perimetro delle aree da sottoporre a strumento urbanistico esecutivo ricadenti in ambito PT-CD-AL2; delle correzioni di errori materiali sugli elaborati grafici e sulle schede dei dati sintetici per le aree TN6 e RN12. Parametro f). L’incremento di superficie territoriale a destinazione produttiva/commerciale ammontava a 64 mq; ai sensi della lettera f), l’incremento delle superfici territoriali non può essere superiore al 3%, pertanto:

$$128,12 \text{ Ha} \rightarrow 3\% = 3,84 \text{ Ha} = 38.400,00 \text{ mq} > 64,00 \text{ mq}$$

Il parametro risulta rispettato.

- **VAR n. 1/2012** - D.C.C. n. 46 del 01/10/2012 “Approvazione modificazioni costituenti variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. consistenti nel cambio di destinazione d’uso di area SP302, aree attrezzate a servizio degli impianti produttivi, in area PC, aree produttive consolidate, in ottemperanza al piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale approvato con D.C.C. n. 10 del 20/02/2012.”

PARAMETRO	PRGC vigente aggiornato alla VAR. n. 1/2011	VARIANTE PARZIALE n. 1/2012
c)	483,31 Ha	482,91 Ha ⁽²⁾
d)	483,31 Ha	482,91 Ha ⁽²⁾
e)	24.750 ab	24.750 ab
f)	128,13 Ha	128,53 Ha ⁽³⁾
(2): Calcolo parametro c): $483,31 \text{ Ha} * 10.000 = 4.833.100 \text{ mq}$ $4.833.100 \text{ mq} / 21.945 \text{ abitanti} = 220,24 \text{ mq/ab attuale}$ $4.833.100 \text{ mq} - 4.000 \text{ mq} = 4.829.100 \text{ mq}$ $4.829.100 \text{ mq} / 21.945 \text{ abitanti} = 220,05 \text{ mq/ab variato}$ $220,24 \text{ mq/ab} - 220,05 \text{ mq/ab} = 0,19 \text{ mq/ab riduzione}$ (3): Calcolo parametro f): $128,13 \text{ Ha} * 10.000 = 1.281.300 \text{ mq}$ $1.281.300 \text{ mq} + 4.000 \text{ mq} = 1.285.300 \text{ mq}$ $1.285.300 \text{ mq} / 10.000 = 128,53 \text{ Ha}$		

La deliberazione prevedeva il cambio di destinazione urbanistica di una parte di area da SP302 – ovvero aree a servizi per le attività produttive – in area PC – ossia aree produttive esistenti consolidate, per un'estensione complessiva di 4.000 mq.

Parametro c). L'incremento di superficie territoriale a destinazione produttiva ha comportato una riduzione di 4.000 mq (0,4 ha) delle aree a servizi; ai sensi della lettera c), la variazione di superficie a servizi non deve ridurre per più di 0,5 mq/ab la quantità globale delle aree a servizi
 $220,24 \text{ mq/ab} - 220,05 \text{ mq/ab} = 0,19 \text{ mq/ab} < 0,5 \text{ mq/ab}$

Il parametro c risulta rispettato.

Parametro f). L'incremento di superficie territoriale a destinazione produttiva ammontava a 4.000 mq (0,4 ha); ai sensi della lettera f), l'incremento delle superfici territoriali non può essere superiore al 3%, pertanto:

$$128,13 \text{ Ha} \rightarrow 3\% = 3,84 \text{ Ha} = 38.400,00 \text{ mq} > 4.000 \text{ mq.}$$

Il parametro f risulta rispettato.

- **VAR n. 1/2013** - D.C.C. n. 5 del 03/04/2014 "Variante n. 1/2013 ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 art. 17, 5° comma: approvazione di modificazioni al P.R.G.C. vigente consistenti in inserimento in cartografia del tracciato di strada di servizio della ex discarica di Borgo Melano. Zona di P.R.G.C.: AA (area agricola)."

PARAMETRO	PRGC vigente aggiornato alla VAR. n. 1/2012	VARIANTE PARZIALE n. 1/2013
c)	482,91 Ha	482,91 Ha
d)	482,91 Ha	482,91 Ha
e)	24.750 ab	24.750 ab ⁽⁴⁾
f)	128,53 Ha	128,53 Ha
(4): Calcolo $388 \text{ Ha} * 1000 = 3.880.000 \text{ mq}$ $3.880.000 \text{ mq} - 1.200 \text{ mq} = 3.878.800 \text{ mq}$ $3.878.800 \text{ mq} / 1000 = 387,88 \text{ Ha}$		

La variante in esame prevede l'inserimento cartografico di una viabilità di servizio. Parametro e). Per essere rispettato il parametro e), la variante in esame non deve incrementare la capacità insediativa residenziale teorica (CIR) del PRGC vigente. L'estensione territoriale dell'area a destinazione agricola è pari a 3.88.000 mq (388 Ha) mentre la strada di servizio in progetto risulta pari a 1200 mq (0,12 Ha), pertanto, a variante approvata, l'area agricola avrà un'estensione di 3.878.800 mq (387,88 Ha), equivalente ad una diminuzione dello 0,04%.

Vista la minima estensione territoriale della nuova viabilità di progetto, la capacità insediativa residenziale (parametro "e") riferita alle aree agricole, nello specifico, e all'interno del territorio comunale, in generale, non subisce alcuna variazione.

- **VAR 3/2013** - D.C.C. n. 39 del 21/10/2014 "Variante parziale n. 3/2013 ai sensi della L.R. 5/12/1977 n. 56 art. 17, 5° comma: modificazioni al P.R.G.C. vigente consistenti in precisazioni normative in merito all'articolo 52 (sottotetti) delle norme tecniche di attuazione. Approvazione."

PARAMETRO	PRGC vigente aggiornato alla VAR. n. 1/2013	VARIANTE PARZIALE n. 3/2013
c)	482,91 Ha	482,91 Ha
d)	482,91 Ha	482,91 Ha
e)	24.750 ab	24.750 ab
f)	128,53 Ha	128,53 Ha

La deliberazione su citata prevede l'inserimento di alcune modificazioni all'art. 52 (relativo ai sottotetti) delle N.T.A.. Trattandosi di variante normativa non ha comportato variazioni ai parametri in esame.

Il rispetto dei parametri c\ d\ e\ f è verificato.

- **VAR 4/2013** - D.C.C. n. 40 del 21/10/2014 "Variante parziale n. 4/2013 ai sensi della L.R. 5/12/1977 n. 56 art.17, 5° comma: modificazioni al P.R.G.C. vigente consistenti in precisazioni normative in merito all'articolo 54 (locali accessori) delle norme tecniche di attuazione. Approvazione."

PARAMETRO	PRGC vigente aggiornato alla VAR. n. 3/2013	VARIANTE PARZIALE n. 4/2013
c)	482,91 Ha	482,91 Ha
d)	482,91 Ha	482,91 Ha
e)	24.750 ab	24.750 ab
f)	128,53 Ha	128,53 Ha

La deliberazione su citata prevede l'inserimento di alcune modificazioni all'art. 54 (relativo ai locali accessori) delle N.T.A.. Trattandosi di variante normativa non ha comportato variazioni ai parametri in esame.

Il rispetto dei parametri c\ d\ e\ f è verificato.

La presente variante al PRGC (4° VARIANTE STRUTTURALE) elaborata ai sensi della L.R. 5/12/1977 n. 56 art.15 riguarda l'approfondimento di vincoli geologici pertanto non comporta variazioni ai parametri in esame.

La capacità insediativa del P.R.G.C. risulta così rappresentata:

AREA DI PRGC	ESTENSIONE TERRITORIALE (Ha)	CAPACITA' INSEDIATIVA
Immobili consolidati allo stato di fatto (RA-RC-RC1-RC2)	100,83 Ha	17.245 ab
Aree di ristrutturazione (RA3-RR)	25,43 Ha	4.172 ab
Aree di espansione (RN)	43,34 Ha	3.301 ab
Aree agricole (AA)	388 Ha	32 ab
CAPACITA' INSEDIATIVA TOTALE		24.750 ab

PARAMETRO	VALORE
c)/d) aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 L.R. 56/77 e s.m.i.:	
Totale	482,91 Ha
e) capacità insediativa residenziale	24.750 ab
f) superfici territoriali relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive	128,53 Ha

Gli elaborati geologici relativi al Piano Regolatore vigente sono stati redatti in conformità alla Circolare P.G.R. del 08/05/1996 n. 7/LAP e in ottemperanza al Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, per cui costituiscono adeguamento al PAI.

Nello specifico nella “*Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica*”, redatta in occasione della 3° Variante Strutturale al P.R.G.C., sono stati approfonditi i seguenti punti:

- ridelimitazione della classe IIIb4 in corrispondenza del terrazzo morfologico in sinistra idrografica sulla base di rilievi geomorfologici di dettaglio (definita nella carta datata ottobre 2004 in scala 1:10.000 utilizzando prevalentemente il criterio geometrico);
- riclassificazione del territorio in seguito alle verifiche idrauliche;
- individuazione di fasce di rispetto sul reticolo idrografico minore;

2.3 – ANALISI DEGLI ASPETTI TERRITORIALI, STRUTTURALI, SOCIALI ED ECONOMICI DEL COMUNE DI BEINASCO

2.3.1 – Aspetti territoriali

Il territorio del comune di Beinasco è situato nella prima cintura della Città di Torino; rispetto al capoluogo regionale è posizionato a sud, lungo il corso del torrente Sangone. Confina a nord con la città di Torino, a sud- ovest con il Comune di Orbassano e a sud-est con il comune di Nichelino.

Tra i comuni del quadrante sud è quello con la più ridotta estensione territoriale (pari a circa 6,76 kmq) ma vi si riscontra un'elevata densità abitativa.

Il territorio di Beinasco é frazionato in quattro "aree" abitative: Beinasco centro, Borgaretto, Fornaci e Borgo Melano.


Dal punto di vista geografico il territorio è pianeggiante, situato a 265 mt sopra il livello del mare. L'elemento naturale fortemente caratterizzante è il corso del torrente Sangone, lungo le cui sponde si trova a tutt'oggi una vasta area verde costituente un parco di valenza sovracomunale. Il torrente taglia trasversalmente il territorio separando i diversi centri abitati ma, al contempo, dotando il comune di un vasto polmone verde posizionato proprio nel suo cuore. Per compensare questo inconsueto assetto, l'amministrazione ha avviato da tempo una politica di pianificazione urbanistica incentrata sul concetto di parco del Sangone quale trait d'union dei diversi quartieri cittadini.

2.3.2 - Aspetti Strutturali ed Infrastrutturali

Il territorio comunale è attraversato da una serie di grandi infrastrutture viarie che lo collegano ai comuni limitrofi. La tangenziale di Torino taglia il comune in direzione nord-sud, mentre la diramazione verso Pinerolo fraziona ulteriormente il territorio in direzione est-ovest. La principale arteria urbana è invece costituita dalla ex strada provinciale Torino-Orbassano - Strada Torino e Strada Orbassano - che corre parallela alla diramazione verso Pinerolo ma attraversa il centro abitato: è questo l'asse principale su cui grava prevalentemente la viabilità urbana e interurbana delle zone Fornaci - Beinasco centro - Borgo Melano.

La variante alla Strada Provinciale n. 143, la circovallazione di Borgaretto, raccorda Torino e Nichelino con Orbassano, scaricando da Borgaretto il traffico pesante. Questa nuova arteria stradale, aperta nel 2012, crea una barriera fra l'area a parco lungo il Sangone e l'abitato di Borgaretto. Lungo la stessa corrono le piste ciclabili che collegano Torino con il Parco e la ciclopista lungo il Sangone. La nuova viabilità provinciale ha lo scopo non solo di migliorare l'efficienza del trasporto ma anche di coordinare la valorizzazione dell'ambiente naturale e di ricontestualizzare la Palazzina di Stupinigi con il parco circostante.

La presenza del casello autostradale sulla Torino - Pinerolo è fonte di disagi in quanto incrementa il traffico con ricadute ambientali negative.



2.3.2.1 - Rete delle Piste Ciclabili

L'amministrazione nel corso dell'ultimo decennio ha avviato azioni di riordino e sviluppo della rete della viabilità ciclopedonale esistente sul territorio comunale, ai fini della sua organizzazione in un sistema articolato territorialmente, connesso al sistema degli insediamenti residenziali, delle reti infrastrutturali viabilistiche e delle emergenze ambientali e paesistiche. Questa esigenza è nata dalla constatazione di un sempre crescente bisogno di contatto con la natura e di fruizione del territorio in un'ottica di risparmio energetico e rispetto ambientale, di cui sono portatori svariati soggetti privati e pubblici.

La volontà di creare e sviluppare percorsi ciclopedonali, con finalità di promozione turistica del territorio, trovava già una significativa presenza nelle politiche di sviluppo territoriale di livello superiore: la Regione Piemonte con il progetto "Corona Verde" e la Provincia di Torino con il progetto "Greenways della Val Sangone", in particolare quello della "Ciclostrada della Bassa Val Sangone tratto Beinasco - Rivalta".

"Corona Verde" è un progetto strategico a regia regionale che, a partire dai primi studi del 1997, interessa l'area metropolitana e la collina torinese, coinvolgendo il territorio di 93 comuni, fra i quali Beinasco e la fascia del Sangone, ripreso successivamente nel *Piano d'Area per il torrente Sangone* approvato nel 2002 dalla Regione Piemonte.

L'attuazione del progetto, con la creazione di nuove piste ciclabili, ha visto una realizzazione per fasi distinte: ad oggi è in corso di realizzazione, nel territorio comunale, una pista ciclabile che collega, passando da strada Rotta Palmero e via Cravere, la pista lungo il Sangone della

"Greenways" con i boschi e la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Beinasco è infatti compreso nell'anello della *Corona di Delizie in Bicicletta*, un anello ciclabile di oltre 90 km che collega le residenze reali sabaude attraverso i parchi dell'area metropolitana.

Con la realizzazione della variante di Borgaretto alla Strada Provinciale n. 143, inaugurata nel giugno 2012, sono stati previsti dei nuovi tratti di pista ciclabile lungo la strada di raccordo con il tracciato esistente, come compensazioni ambientali. Fra questi anche una passerella ciclopedonale, che permette di superare la nuova barriera che la strada provinciale rappresenta ricucendo la rete ciclabile che collega Torino con Beinasco, Nichelino e Orbassano.

In linea con il progetto della "Greenways" e di "Corona Verde" il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 19 del 23/03/2005 ha approvato una variante al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i. inerente la riorganizzazione e la razionalizzazione delle piste ciclopedonali.

2.3.3. - Aspetti economici

Beinasco è stato, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, un nucleo urbano a forte vocazione industriale: essendo situato nel baricentro del triangolo dei grandi impianti industriali della FIAT di Mirafiori (Torino), di Grugliasco e di Rivalta, ha visto costruirsi numerosi insediamenti artigianali ed industriali.

La zona industriale si è sviluppata inizialmente nell'area di Fornaci, territorio che presentava già nel XIX secolo diverse attività lavorative incentrate sulla produzione dei mattoni, per poi espandersi negli anni in direzione di Orbassano e verso la frazione Borgaretto.

L'impianto delle aree produttive beinaschesi risale agli anni Sessanta del secolo scorso, con sostanziale saturazione già agli inizi degli anni Settanta ed era caratterizzato, all'origine, da larga prevalenza di attività manifatturiere metallurgiche legate al settore dell'auto. Tale composizione è in fase di progressiva trasformazione.

A partire dagli anni Ottanta, con l'insediamento del centro commerciale "Ipercoop" a Fornaci il territorio ha iniziato un processo di trasformazione che lo ha portato a diventare oggi un polo attrattore nel settore terziario-commerciale, in particolare per quanto riguarda le grandi e medie strutture di vendita. La vocazione produttiva permane ancora oggi ma cresce l'esigenza di individuare e sviluppare aree a destinazione terziaria-commerciale più compatibili con la collocazione interna ai centri abitati delle aree stesse.

Nel contempo è andato acquisendo sempre più peso il settore delle produzioni a tecnologia più avanzata che, nel settore che produce componenti meccanici e semilavorati, occupa il 30% degli addetti e nel settore elettrico-elettronico-automazione-prototipi occupa il 25%.

Oggi le tendenze più significative in atto, sono rappresentate dal:

- rilevante calo occupazionale;
- mantenimento del numero delle aziende con prevalenza delle aziende di piccole dimensioni;
- riequilibrio progressivo dei settori di appartenenza con crescita delle aziende a tecnologia avanzata e di ricerca;

Nel complesso il sistema delle attività produttive beinaschesi, in un quadro di generale riduzione dell'occupazione ed evoluzione della produzione caratteristico dell'intera area Torinese, evidenzia elementi di tenuta negli anni della grande crisi torinese.

2.3.4 - Aspetti Sociali

Dall'analisi dell'evoluzione della popolazione di Beinasco attraverso i dati Istat rilevati dal 1982 al 2014, risulta che la popolazione di Beinasco sia soggetta ad un andamento generale di invecchiamento progressivo: in particolare le uniche classi di età che hanno subito un aumento sono quelle che riguardano abitanti di età superiore ai 70 anni, mentre le classi di età più giovane, in particolare al di sotto dei 25 anni sono soggette ad una progressiva riduzione.

Dal 1983 al 2014 l'andamento della popolazione è stato il seguente:

ANNO	POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO DELLE FAMIGLIE
1983	18.864	6.130
1988	19.530	6.514
1992	18.784	6.029
1998	18.349	6.930
2000	18.347	7.230
2003	18.443	7.452
2004	18.393	7.562
2005	18.330	7.606
2006	18.125	7.611
2007	18.085	7.673
2008	18.095	7.750
2009	18.142	7.838
2010	18.185	7.865
2011	18.207	7.919
2012	18.164	7.949
2013	18.241	8.015
2014	18.237	8.042

Si nota quindi che negli ultimi cinque anni il numero di abitanti è in lieve aumento e il numero dei nuclei familiari continua a crescere per la presenza di un sempre maggior numero di piccoli nuclei composti da 1 o 2 persone.

La presente variante non modifica la capacità residenziale prevista nello strumento urbanistico, in quanto non crea né modifica aree residenziali, avendo come obiettivo la modifica dei vincoli idrogeologici in area normativa F: la sua incidenza si risconterà prevalentemente sulla qualità della vita, sull'attrattività turistica dei luoghi e sulla qualità dell'ambiente.

3 – IL PARCO DEL SANGONE

3.1 - ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

3.1.1. – Il bacino del Sangone

Il torrente Sangone nasce dal versante orientale del Monte Rocciavrè ed era, in epoca antecedente alle ultime glaciazioni, un tributario della Dora Riparia; successivamente si è creato un nuovo percorso attraverso la sella rocciosa di Trana. Le variazioni indotte al percorso nella zona pianeggiante a valle di Trana hanno determinato l'attuale configurazione, portandolo ad incidere il lato sud del conoide di deiezione della Dora Riparia e a crearsi un proprio alveo sino alla confluenza nel Po a valle di Moncalieri.

L'asta del Sangone si sviluppa per una lunghezza complessiva di 45 km.

Il bacino del Sangone appartiene alla tipologia idrologica dei bacini alpini pedemontani, i quali, in quanto prossimi alla pianura, sono direttamente esposti alle correnti umide provenienti dal Mediterraneo attraverso il golfo di Genova e l'Appennino Ligure. In tali bacini si registrano intense precipitazioni, in genere prive di apporti nevosi consistenti per ampi periodi dell'anno grazie alla minore altitudine rispetto ai bacini di tipo interno, che determinano elevate portate specifiche. Le precipitazioni medie variano da 800 mm/anno in pianura a circa 1.000 mm/anno nella parte montana.

Il sottobacino del Sangone è situato in zona prevalentemente collinare. L'area è caratterizzata da una forte presenza del comparto industriale.

Il livello di compromissione quantitativa della risorsa idrica superficiale sul Sangone è medio, in relazione agli altri bacini regionali, in quanto, nonostante sia riconoscibile uno stato di pressione sulla risorsa a causa dei prelievi, le criticità di magra, specialmente nel periodo estivo, sono da ricondursi prevalentemente al tipo di regime idrologico del bacino, che, per sue caratteristiche intrinseche, è poco contribuente.

Il torrente Sangone è individuato a rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60/CE per la presenza di derivazioni e, nel tratto di chiusura a partire dai Comuni di Rivalta e Orbassano, anche per l'intensificarsi dell'attività industriale e dell'urbanizzazione e la conseguente presenza di potenziali fonti di emissione di sostanze pericolose.

L'ampia area del Torrente è inserita in importanti progetti sovracomunali, quali:

- Progetto Corona Verde: il progetto, avviato nel 1997 dalla Regione Piemonte, si pone come una strategia di grande rilievo internazionale, destinata ad occupare un posto centrale nelle

politiche per lo sviluppo sostenibile, il miglioramento della qualità della vita e il rafforzamento della attrattività e della competitività nell'intera area metropolitana torinese. Partendo dalla consapevolezza che tali finalità sono strettamente interconnesse e hanno da tempo assunto nell'area torinese una dimensione critica, il Progetto si propone di dar corpo ad un grande sistema di spazi verdi per contribuire a dare soluzione alle problematiche che caratterizzano negativamente l'area metropolitana torinese legate alla grande frammentarietà, costante diminuzione e scadente qualità degli spazi aperti.

- Contratto di fiume: il Piano di Tutela delle Acque ha individuato i "Contratti di Fiume" quale strumento di attuazione "negoziata" per la propria operatività (art. 10 Norme di Piano Tutela Acque), riconoscendo un ruolo strategico all'azione e alla partecipazione delle comunità locali alle scelte di sviluppo e gestione del territorio. E' un accordo volontario tra tutti i soggetti competenti e interessati alla gestione e/o all'utilizzo della risorsa acqua, finalizzato alla definizione di una strategia di sviluppo condivisa e alla realizzazione di interventi integrati per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'intera area del bacino idrografico.

3.1.2 – L'assetto idrogeologico del torrente Sangone

Per quanto concerne gli aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici si evidenzia che, in seguito agli eventi alluvionali del 1994 che hanno colpito, seppure marginalmente, Beinasco, sono state avviate diverse opere di riassetto dell'alveo del Torrente Sangone ed è stata avviata la realizzazione di diverse opere di consolidamento dei versanti, al fine di minimizzare il rischio di esondazione. Inoltre, di concerto con il Comune di Orbassano, sono stati svolti studi idrogeologici di nuova impostazione con particolare riferimento alla determinazione di aree golenali limitrofe al torrente Sangone per il tratto immediatamente a monte del territorio di Beinasco.

3.2 – ANALISI DEGLI ASPETTI NORMATIVI

Il bacino del Sangone e l'area a parco ricadente nel territorio del comune di Beinasco è un'area tutelata non solo a livello di pianificazione locale, ma rientra in un sistema di tutela sovraordinato.

A livello regionale le aree a parco rientrano nei disposti della L.R. 29/06/2009 n. 19 - "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità*", con il quale è stato istituito il Sistema regionale delle aree protette e delle aree contigue.

A livello di pianificazione del bacino del Po il torrente Sangone e la sua area rientrano nel "*Piano d'area del sistema delle aree protette del Po*": in particolare l'Ente Parco del Po ha adottato il Piano d'area stralcio del Sangone.

3.2.1 – Il progetto guida dell'area a parco urbano e sovracomunale (F)

Il Piano Regolatore vigente delimita una vasta area (circa 109 Ettari) a parco urbano e sovracomunale, denominata zona F, coincidente in gran parte con la delimitazione della Fascia Protetta Fluviale del Sangone, approvata con legge Regionale n. 65 del 13/04/1995, facente parte del grande sistema delle aree protette della fascia del Po istituito con Legge del 17/04/1990 n. 28. L'attuazione della zona F era subordinata dal P.R.G.C. vigente alla stesura di un Piano Particolareggiato o, in alternativa, ad un "Progetto Guida" di iniziativa pubblica che definisse "gli ambiti di intervento", la salvaguardia ambientale, la compatibilità e le integrazioni degli usi e attività esistenti.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/1998 n. 22 l'Amministrazione Comunale ha approvato il Progetto Guida per l'area F. Il progetto guida è stato approvato dall'Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po con ordine del giorno n. 13/97 in data 12/09/1997 ed ha ottenuto parere favorevole dalla Regione Piemonte, con comunicazione pervenuta agli uffici il 12/02/1998 prot. n. 1998/5800.

Esso comprende le analisi storico-ambientali e paesaggistiche, la composizione della proprietà, gli usi in atto, l'analisi del sistema degli orti urbani, l'analisi dell'ecosistema e della vegetazione, l'analisi idrologica e naturalistica.





- Fotografie dell'area a parco oggetto dell'intervento.

Il Progetto Guida del Parco prevede:

- la creazione di un parco urbano fluviale e di un'area sportiva attrezzata in sponda del Sangone compreso fra la prima terrazza d'alveo e la seconda terrazza su cui si affaccia l'abitato di Beinasco. L'intervento dovrebbe essere attuato in gran parte con risorse private coordinando l'attuazione con l'area RN12 del P.R.G.C. vigente;
- la realizzazione di un complesso ludico-ricettivo-sportivo nell'area compresa fra la nuova circonvallazione di Borgaretto e il tessuto edificato collegate con attività sportive estensive (campo golf e attività analoghe) collocato in sponda destra del Sangone eventualmente estensibili in sponda sinistra in territorio di Torino comprendendovi il muro del Castello del Drosso;
- la rimozione di tutti gli orti urbani esistenti in prossimità dell'alveo e la creazione di una nuova area ad orti, contigua ad un primo sistema già esistente, compreso fra la prima fascia del Parco Fluviale, la provinciale n° 143 ed il cimitero di Borgaretto;
- la bonifica del laghetto di falda esistente e la creazione di "un'area umida" e contigui impianti ludico-ricreativi;
- la rinaturalizzazione delle sponde del Sangone;
- la creazione di un sistema di percorsi ciclo-pedonali di collegamento fra Beinasco e Borgaretto, il Castello del Drosso e la rotta di caccia "Palmero" verso Stupinigi.

In area F sono consentite: *area a parco, giardino, gioco; attrezzature sportive; aree per svago, incontri, manifestazioni, spettacoli; chioschi, bar, ristoranti.*

3.2.2 – L'Area F nel Piano Regolatore vigente

L'area oggetto di variante è classificata come area "F", ossia aree a parco urbano e sovracomunale.

Nella **zona F** ad oggi non è stato realizzato il progetto di riordino previsto dall'amministrazione, il Progetto Guida del Parco del Sangone. All'interno del parco, fra la tangenziale e il nucleo di Borgaretto a ridosso dell'area in oggetto è stato realizzato il campo nomadi, individuato come area DS: tale insediamento ha carattere temporale.

La zona F è normata dagli artt. 17 e 19 delle vigenti Norme Tecniche e di Attuazione, di seguito riportati:

CAPO I

AREE DESTINATE A SERVIZI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE E DI INTERESSE GENERALE

Art. 17 – Aree destinate a servizi ed attrezzature a livello comunale e di interesse generale (SR, SP, ST, F, TT, TP)

[...]

5. F - Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale: dotazione aggiuntiva di aree prevista per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (art. 22 L.R. 56/77), preminentemente destinate a parco urbano e sovracomunale.

[...]

Art. 19 - Aree a parco urbano e sovracomunale (F)

- Nelle aree a parco fluviale (F) di livello urbano e sovracomunale, pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico o convenzionato è consentita la realizzazione di impianti sportivi, ricreativi e di svago.
- In particolare sono consentite, oltre alla sistemazione delle aree, le destinazioni d'uso: TR (attività ricreative): aree a parco, giardino e gioco, attrezzature sportive, aree per svago, incontri, manifestazioni, spettacoli anche all'aperto, chioschi, bar e ristoranti.
- Le attrezzature, inequivocabilmente di supporto e congruenti all'attività del parco, sempre comunque adeguate alle caratteristiche ambientali e infrastrutturali dovranno comunque garantire una caratterizzazione dell'area come parco attrezzato con funzione di filtro e possibilità di accesso al parco fluviale. L'insediamento delle attrezzature fisse deve rispettare i seguenti parametri massimi: indice di edificabilità territoriale 0,07 mq/mq; altezza massima mt 7,50.
- Relativamente alla presente area normativa è stato approvato con Delibera di C.C. n° 22 del 27/11/1998 il Progetto Guida del Parco del Sangone avente valore di indirizzo e coordinamento, che definisce gli ambiti di intervento e le prescrizioni relative agli usi previsti e alle attività esistenti a cui si rimanda integralmente.
- Tutti gli interventi dovranno garantire l'accessibilità, la percorribilità con continuità del parco e dovranno essere predisposti percorsi attrezzati ciclo-pedonali lungo tutta la fascia fluviale, di libero accesso al pubblico. L'attività agricola è ammessa e compatibile con la destinazione parco.
- Per gli edifici esistenti ad esclusivo uso residenziale ricadenti in area "F" si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, punto a) delle presenti norme, mentre per edifici, impianti ed attrezzature


prevalentemente destinati ad attività produttive si altre tipologie di edifici a destinazione d'uso impropria si fa riferimento al comma 1 punto c) dello stesso articolo.

- Ai fini agricoli si richiamano le disposizioni di cui all'articolo "Aree destinate ad uso agricolo AA" che si intendono integralmente riportate, con l'esclusione della nuova edificazione se non a titolo precario per le attrezzature, con esclusione della residenza e con atto unilaterale di impegno da parte del richiedente.
- E' fatto divieto di effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno, costruire nuove strade ed ampliare le esistenti. E' fatto divieto di aprire cave.
- Per quanto riguarda il frazionamento delle aree si fa riferimento all'art. 37, comma 21 (aree AA) delle N.T.d'A. Oltre a ciò il frazionamento è inoltre consentito:
 - nelle aree classificate A.I. (agricole intensive) dal Progetto guida del parco del Sangone, in seguito ad approvazione di piano di frazionamento e negli interventi di iniziativa pubblica;
 - nelle aree classificate T.S. (zone di trasformazione orientata destinate ad attività sportive) e I.A. 3 (zona naturalistica umida interna) per l'esclusiva attuazione delle trasformazioni previste dal Progetto guida.
- Riguardo i caratteri architettonici da osservare nell'esecuzione degli interventi sugli edifici si fa riferimento a quanto prescritto all'art. 51.
- L'apertura di nuove aree per lo smaltimento rifiuti solidi urbani può avvenire solo nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale ed è condizionata ad Autorizzazione Regionale con riferimento alla Legge 441/87, alla L.R. 46/75 e L.R. 18/86. A discarica esaurita l'area dovrà essere oggetto di progetto di recupero ambientale.
- All'interno del perimetro dell'area a parco è stata individuata un'area denominata area DS, area a destinazione speciale. Si tratta di un'area di proprietà comunale, individuata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 19.06.2007, quale area idonea per rilocalizzare l'esistente campo nomadi il cui lotto è oggetto di esproprio da parte della Provincia di Torino per la realizzazione del tronco stradale di variante alla S.P.143.

3.2.3 – Il piano d'area stralcio del Sangone

In seguito agli ampliamenti che hanno interessato in particolare il Parco Fluviale del Po Torinese nel 1995, il Piano d'area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, che copre l'intero territorio del tratto Torinese, è stato suddiviso in Piani stralcio; in particolare, nel corso del 1998, con propria deliberazione C.D. n° 47 del 08/05/1998, l'Ente Parco del Po ha completato l'iter per la stesura e l'adozione del Piano d'area stralcio del Sangone.

L'intera area del territorio di Beinasco compresa nel Piano d'area (ad esclusione dell'area occupata dai pozzi di captazione dell'acquedotto) è classificata come "*Zona T di trasformazione orientata*" ed è compresa in uno dei quattro ambiti da sottoporre a progetti unitari; l'ambito in oggetto comprende anche i territori di Torino e Nichelino.



- Estratto del Piano d'Area del sistema delle fasce protette del Fiume Po – Tavola 22.
L'area oggetto di intervento è retinata in colore viola ed è classificata come "zona T di trasformazione orientata".

Le finalità generali che il Piano persegue sono la tutela e la valorizzazione ambientale, ecologica e paesaggistica, la qualificazione in tal senso dell'attività agricola, la promozione e il miglioramento dell'utilizzazione culturale, ricreativa e sportiva del fiume, delle sue sponde e dei territori limitrofi di particolare interesse a questi fini; nonché, in relazione a tali scopi, la razionalizzazione dello sfruttamento economico delle risorse e il miglioramento della qualità delle acque e della sicurezza idrogeologica nei territori interessati.

Nel tratto della fascia fluviale del torrente Sangone preso in esame, sono stati individuati 4 ambiti da sottoporre ad appositi progetti unitari. Tali progetti vengono definiti con apposite schede, che contengono gli schemi grafici e le norme che li riscontrano. Le norme indicano le azioni da compiere distinguendo quelle direttamente realizzabili da quelle soggette a preventiva verifica di compatibilità ambientale ed al parere dell'Ente di gestione del Parco. In aggiunta a quanto sopra, nella già citata Scheda D, oltre agli interventi direttamente realizzabili, vengono indicati:

- interventi con carattere di direttiva che consistono in disposizioni non direttamente realizzabili, connotate in modo definito, dalle quali i soggetti coinvolti possono discostarsi solo motivando le ragioni delle proprie scelte;
- interventi con carattere di indirizzo che consistono in disposizioni di orientamento che lasciano margini di discrezionalità nella loro attuazione.

Le schede progettuali per l'area stralcio del Sangone sono le seguenti:

- Scheda A: Comuni di Torino, Beinasco e Nichelino;
- Scheda B: Comuni di Beinasco, Orbassano e Rivalta di Torino;
- Scheda D: Comuni di Beinasco, Torino, Nichelino, Bruino, Rivalta di Torino, Orbassano e comuni appartenenti al medesimo bacino idrografico.

La scheda A.

- Finalità:

- recupero ambientale delle sponde;
- riqualificazione delle aree comprese tra le aste della grande viabilità metropolitana;
- riqualificazione e compatibilizzazione degli orti urbani;
- valorizzazione del Castello del Drosso;
- continuità dei percorsi di fruizione.

- Interventi direttamente realizzabili:

- rinaturalizzazione delle sponde con allontanamento delle attività improprie esistenti;
- formazione di percorsi pedonali e ciclabili;
- formazione di aree attrezzate per la sosta e la fruizione;
- formazione dell'area a verde attrezzato adiacente l'abitato di Beinasco;
- formazione dei parcheggi di attestamento veicolare.

- Interventi soggetti a verifica di compatibilità ambientale, nell'ambito di progetti unitari, ed al parere dell'Ente di Gestione:

- opere di difesa idraulica, formazione di guadi e/o di passerelle ciclopedonali;
- riorganizzazione e disciplina delle principali aree ad orti, per la loro delimitazione ed il loro inserimento nei contesti rinaturalizzati circostanti e contestuale allontanamento di tutte le altre concentrazioni di attività similari;
- riconversione degli usi attuali delle zone 4sT, 5sT, 6sT tramite unico progetto ovvero


due progetti separati dal corso del torrente. Potranno essere realizzati interventi finalizzati ad una o più delle seguenti destinazioni:

- attività sportive e di svago da svolgersi all'aperto;
- attività del tempo libero;
- orti urbani.

Tali attività dovranno essere integrate da una forte presenza di aree rinaturalizzate, pari ad almeno il 40% di quelle coinvolte nel progetto e dovranno articolarsi senza impedire le connessioni ciclopedonali e di fruizione indicate nelle aree limitrofe.

- ampliamenti area cimiteriale, all'interno e nei limiti delle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici del Comune di Beinasco

Relativamente alle attività estrattive presenti sono ammessi esclusivamente progetti di sistemazione definitiva (conformi e congruenti con l'articolo 3.10 delle Norme di Attuazione) che non comportino una modifica sostanziale dell'attuale stato dei luoghi, secondo quanto ulteriormente precisato all'art. 4.1 delle Norme di Attuazione.



- Scheda progettuale e schema grafico.

La scheda B.

- Finalità:

- riqualificazione delle aree poste in sponda sinistra idrografica, comprese tra gli abitati di Beinasco e Rivalta di Torino, tramite interventi di recupero ambientale e di rinaturalizzazione delle aree di cava esistenti.
- riqualificazione delle aree poste in sponda destra idrografica, compresi tra gli abitati di Orbassano e Beinasco, tramite interventi di recupero ambientale e di rinaturalizzazione, integrati alla valorizzazione degli usi per lo sport e il tempo libero.


- Interventi direttamente realizzabili:

- rinaturalizzazione delle sponde fluviali;
- allontanamento delle attività improprie esistenti;
- formazione di percorsi pedonali e ciclabili di fruizione;
- formazione di aree attrezzate;
- formazione dei piccoli parcheggi di attestamento veicolare.

- Interventi soggetti a verifica di compatibilità ambientale, nell'ambito di progetti unitari, ed al parere dell'Ente di Gestione:

- opere di difesa idraulica, formazione di guadi e/o passerelle ciclopedonali;
- formazione e/o riqualificazione delle aree per lo sport indicate, con verifica di compatibilità in ordine a:
 - usi, che devono essere di basso impatto ambientale senza produrre rumori, fumi o esalazioni;
 - manufatti;
 - recinzioni;
 - impianti particolari, che non devono provocare interruzioni o cesure nella continuità della percezione visiva e devono armonizzarsi nei contesti naturali circostanti.
- rinaturalizzazione delle zone 11sT e 16sT contenenti bacini estrattivi di cava di ghiaia e sabbia (attivi o dismessi); i relativi e prescritti progetti di recupero ambientale dovranno essere inseriti nei "Progetti esecutivi di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico", predisposti ai sensi del punto a.2) comma 2) dell'art.3.10 delle Norme di Attuazione ed estesi a tutta la zona T interessata. Detti progetti non potranno comportare una modificazione sostanziale dell'attuale stato dei luoghi, secondo quanto ulteriormente precisato all'art. 4.1 delle Norme di Attuazione.
- ampliamenti area cimiteriale, all'interno e nei limiti delle vigenti previsioni degli strumenti

urbanistici del Comune di Orbassano.



- Scheda progettuale e schema grafico.

La scheda D.

- Finalità:

- recupero dei regimi di magra del corso d'acqua;
- riqualificazione della qualità delle acque del torrente;
- valorizzazione dell'ambiente fluviale.

- Interventi direttamente realizzabili:

- in attesa dell'applicazione dell'art.25 della Legge 36 del 5 gennaio 1994, sono esclusi nuovi prelievi di acque superficiali e sotterranee, salvo che per documentati fini strategici ad uso idropotabile, quando non siano disponibili acque di diversa ubicazione;
- considerata la particolare situazione di compromissione quali-quantitativa delle acque, il rinnovo delle concessioni dovrà avvenire previa valutazione della compatibilità ambientale del prelievo (con le modalità previste dalla DGR n.74-45166 del 26/4/1995);

-
- gli scarichi esistenti e quelli eventualmente previsti dovranno essere compatibili con le caratteristiche naturali del corso d'acqua e comunque tali da garantire alle acque almeno il livello qualitativo di categoria A3 del DPR 515/1982 e non compromettere la balneazione ai sensi del DPR 470/1982 fatte salve eventuali più restrittive prescrizioni che possano essere emanate successivamente;
 - l'Ente di gestione dovrà esprimere il parere su nuove domande e rinnovi, di cui ai punti precedenti.
- Interventi con carattere di direttiva che tenderà ad orientare l'operatività dell'Ente di gestione, anche verso i Comuni non direttamente interessati dall'area protetta:
- ai fini della tutela della quantità e della qualità delle acque superficiali e sotterranee all'interno dell'area protetta ai sensi dell'art.25 della L. 36/94, il piano estende la propria area di influenza ai prelievi e scarichi che possono incidere sul regime delle predette acque; a tal fine nuovi prelievi e il rinnovo delle autorizzazioni di quelli in atto insistenti nel bacino idrografico delle acque superficiali e sotterranee del torrente Sangone verranno condizionati ad una valutazione di compatibilità qualitativa e quantitativa con la circolazione idrica insistente nella zona di salvaguardia.
- Interventi con carattere di indirizzo, sia per l'azione diretta dell'Ente di gestione, sia per quella rivolta ai Soggetti istituzionali preposti:
- al fine di controllare la evoluzione-involuzione di determinati fenomeni (qualità e quantità della risorsa idrica, ittiofauna, macrobentos, ecc.) verrà perseguita una intensificazione ed una integrazione dei programmi di monitoraggio con lo scopo di un più organico accertamento delle connotazioni quali quantitative peculiari del tratto di corso d'acqua di competenza di questo Ente; in particolare il programma di monitoraggio dovrà fare riferimento a:
 - portate idriche residue in alveo;
 - livelli qualitativi (in stretto raccordo con il programma regionale "Censimento corpi idrici") e progressione indici EBI;
 - progressione degli usi del suolo (agricolo, antropico, ecc.) e della risorsa idrica (correlati);
 - controllo nuovi scarichi e restituzioni in alveo (reflui fognari, industriali, sfiori da canali di derivazione, restituzioni da centrali idroelettriche, ecc.);
 - controllo della geometria dell'alveo inciso;
 - al fine di recuperare almeno i regimi naturali di magra dei corpi idrici superficiali e sotterranei e in generale di ricostituire regimi idrologici tali da ridurre i rischi ambientali,

si opererà per promuovere il recepimento nei P.R.G.C. delle norme, indirizzi e direttive contemplati nel presente Piano d'Area sia relativamente ai Comuni direttamente interessati dall'area protetta sia a quelli appartenenti al medesimo bacino idrografico;

- sarà promossa e perseguita da tutti i soggetti interessati una politica permanente di progettualità volta a recuperare le portate idriche in alveo mediante interventi di risparmio e riuso delle acque utilizzate a fini antropici;
- verrà promossa la stipulazione di un accordo di programma e/o di rapporti convenzionati tra gli Enti istituzionalmente competenti per la costituzione di un osservatorio permanente che persegua anche a livello di bacino idrografico esteso, l'attuazione delle presenti linee di intervento in conformità con gli obiettivi e gli indirizzi della Legge 36/94.

I confini dell'area stralcio del Sangone furono individuati dalla Regione Piemonte con la Legge Regionale n. 65 del 13 aprile 1995. Tali confini coincidono sostanzialmente con i confini della zona F di P.R.G.C., denominata "Area a parco urbano e sovracomunale", ad esclusione delle zone contigue all'abitato di Borgaretto, comprese fra la strada interpodereale che collega Via Rondò Bernardo, il Cimitero e l'abitato di Borgaretto, e l'area confinante con l'abitato di Beinasco, che costeggia l'ultimo tratto di Via Mirafiori. La prima, di circa 13,5 Ha di superficie, è compresa nella zona F di P.R.G.C. e non è compresa nell'area soggetta a Piano d'Area individuata dalla Regione. La seconda, di circa 30 Ha, non è compresa nella zona F di P.R.G.C. ma è destinata ad attività terziarie ricettivo-assistenziali.

3.2.4 – Il sistema regionale delle aree protette e delle aree contigue

La Regione Piemonte, con L.R. 29/06/2009 n. 19 ha approvato il "*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", con il quale è stato istituito il sistema regionale delle aree protette, come classificate dall'art. 5. La medesima legge definiva anche, all'art. 6, le "aree contigue". Le "aree contigue" si configurano come ambiti esterni alle "aree protette" individuate ai confini delle stesse, con la finalità di garantire un'adeguata tutela ambientale all'intero sistema.

Nel 2012, in seguito all'entrata in vigore del titolo II della L.R. 19/2009, sono state istituite le "Aree contigue".

L'area a parco lungo il Sangone, dall'entrata in vigore del titolo II della L.R. 19/2009, rientra nell'area f3 – Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese.

Di seguito si riportano gli articoli 5 e 6 della L.R. 29/06/2009 n. 19:

L.R. 29/06/2009 n. 19

Art. 5 - Classificazione delle aree protette.

1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono classificate come segue:

- a) *parchi naturali, caratterizzati da una molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l'ambiente;*
- b) *riserve naturali, caratterizzate dalla presenza di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per la conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici, geomorfologici o paleontologici di rilievo;*
- c) *zone naturali di salvaguardia, nelle quali il regime d'uso e di tutela non condiziona l'attività venatoria, caratterizzate da elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale ed i territori circostanti;*
- d) *riserve speciali, caratterizzate da specificità di rilievo di carattere archeologico, storico, devozionale, culturale, artistico.*

Art. 6 - Aree contigue.

1. *La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime. Per le aree contigue la Giunta regionale può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori.*

1-bis. I soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue.

2. L'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell' articolo 32 della L. 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.


2-bis. In fase di prima attuazione sono istituite come aree contigue le seguenti aree individuate con lettera f) nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: f1. Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; f2. Area contigua della Stura di Lanzo; f3. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese; f4. Area contigua di Fontana Gigante; f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino; f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; f7. Area contigua della Palude di San Genuario; f8. Area contigua Spina Verde. f9. Area contigua dell'Alpe Devero; f10. Area contigua Gesso e Stura; f11. Area contigua dell'Alta Val Strona; f12. Area contigua dei Laghi di Avigliana.

2-ter. La modifica dei confini delle aree istituite al comma 2-bis è effettuata con le modalità indicate al comma 1.

2-quater. Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette

limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore del presente titolo.

2-quinquies. Sono fatte salve le convenzioni riguardanti i territori ricompresi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis già stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d'area.



- Estratto della carta Riserve Naturali e Aree Naturali della Fascia fluviale del Po - f3. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese:

3.3 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Attualmente la porzione di territorio in destra idrografica del Torrente Sangone, compresa tra gli attraversamenti della tangenziale e ricadente nelle Aree Protette del Po, è parzialmente interessata dalle fasce fluviali A e B dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Gli elaborati geologici allegati al P.R.G.C. vigente di Beinasco classificano la suddetta porzione di territorio in classe III, sia quello compreso nelle fasce A e B, sia quello ad esse esterne.

La classificazione è avvenuta applicando le seguenti norme:


- Circolare P.G.R. nr. 8 maggio 1996 n. 7/LAP
- Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare n. 7/LAP
- D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656

-
- D.G.R. 28 luglio 2009 n. 2-11830 (oggi modificata in parte dalla D.G.R. 7 aprile 2011 n. 31-1844).

Il risultato è così schematizzabile:

- le porzioni di territorio ricadenti in Fascia A sono state obbligatoriamente classificate in classe IIIA perché ineditati (in presenza di edifici le norme regionali indicano come classe di pericolosità la IIIC, che ha significato di rilocalizzazione);
- le porzioni di territorio ricadenti in Fascia B, per motivi idraulici ed in quanto disabitate, rispecchiano la stessa logica del caso precedente;
- le porzioni ricadenti in Fascia C sono state in parte classificate in classe IIIA ed in parte in classe II; le norme regionali a tale proposito specificano che l'applicazione di una classe III o II dipende dalla dinamica delle acque, ovvero solo se i battenti previsti sul piano campagna non superano in caso di piena catastofica i 40 cm e l'acqua ha velocità di qualche decimetro al secondo, sarà applicabile una classe II.

Per quanto concerne questo ultimo punto occorre specificare che, di fatto, uno studio idraulico effettuato con le recenti metodologie indicate dalla Regione non esiste nell'area in oggetto, pertanto la delimitazione concertata ai tavoli tecnici con i tecnici regionali è il risultato dettato dalla carenza di dati geomorfologici e idraulici quantitativi.



- Estratto della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica.

Si riportano di seguito le prescrizioni per le aree in Classe II e IIIA estrapolate dalla relazione tecnica.

Classe II

Porzioni di territorio nelle quali condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11 marzo 1988 e al D.M. 14.01.2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità. Si tratta di aree edificabili con potenziale criticità solo per eventi idrogeologici eccezionali, con costi di soglia connessi a zone caratterizzate da requisiti incerti perché penalizzate dalla pendenza, o dall'esondabilità o dalla scarsa portanza dei terreni, o dalla soggiacenza della falda interferente con le fondazioni profonde.

Nel territorio comunale di Beinasco sono costituite da:

- settori di territorio condizionabili da modesti allagamenti dove, comunque, l'azione delle acque di esondazione presenta caratteri di bassa energia e altezze di pochi centimetri;

- aree di pianura limitrofe a settori di territorio condizionabili da allagamenti lungo la rete irrigua, per le quali si evidenzia la necessità di interventi manutentivi (pulizia costante dell'alveo, rivestimento dei canali e dei fossi, adeguamento degli attraversamenti, ecc...) e nelle quali il rischio di inondabilità, di acque sempre a bassa energia, è legato alla scarsa manutenzione, o a eventi catastrofici;
- settori di territorio prossimi ai terrazzi morfologici per i quali è opportuno effettuare verifiche tecniche puntuali finalizzate ad accertare la stabilità dell'area. Aree con caratteristiche geotecniche incerte (copertura mindeliana ferrettizzata e copertura eolica).

Normativa.

Si impone la scrupolosa osservanza del D.M. 11.3.88 e del D.M. 14.01.2008.

Nelle aree caratterizzate da una soggiacenza inferiore ai 5 metri (si faccia riferimento alla Carta della soggiacenza e delle isofreatiche) vale la seguente norma:

Nei settori a bassa soggiacenza prima della realizzazione di ogni tipo di manufatto dovrà essere effettuato uno studio idrogeologico (campagna piezometrica) che, oltre a caratterizzare l'acquifero, dovrà verificare la profondità della falda e la sua escursione stagionale. Inoltre lo studio dovrà specificare le misure per minimizzare le eventuali interferenze con la falda.

In assenza di tali campagne di indagine e di protezione cautelativa le opere in sotterraneo sono vietate.

Prescrizioni.

Valgono le seguenti prescrizioni:

- in tali aree ogni nuova opera dovrà essere preceduta da verifiche locali con caratterizzazione geotecnica delle formazioni incoerenti di copertura e geomeccanica dell'eventuale substrato conglomeratico raggiungibile dagli interventi nonché delle caratteristiche di circolazione delle acque sotterranee;
- la progettazione e l'esecuzione delle opere dovranno essere condotte tenendo conto della successione e delle caratteristiche fisicomeccaniche dei terreni, delle falde idriche, del profilo della superficie topografica, dei manufatti circostanti, delle caratteristiche di resistenza e di deformabilità dell'opera, dei drenaggi e dei dispositivi per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee e delle modalità di esecuzione dell'opera e del reinterro.

Indagini da eseguire.

Per quanto riguarda le problematiche di natura idrogeologica, l'edificabilità è condizionata alla presentazione di una relazione geologico-idraulica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, anche tramite eventuali caratterizzazioni geotecniche dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità estese su tutta la zona di insediamento e nelle aree ad essa afferenti. La relazione deve essere redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione e deve analizzare ed illustrare: situazione idraulica, situazione litostratigrafica locale, origine e natura dei litotipi, stato di alterazione e/o fratturazione, degradabilità, situazione geomorfologica locale, dissesti in atto e/o potenziali, processi morfologici e dissesti in atto o potenziali, geometria e caratteristiche delle discontinuità, schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

L'eventuale relazione geotecnica deve analizzare ed illustrare: la localizzazione dell'area

interessata, i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate, la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche della costruenda opera.

Si sottolinea che la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa ed entrambe devono essere corredate degli elaborati grafici e della documentazione delle indagini in sito ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati. Nelle aree soggette a modesti allagamenti (vedi cartografia di sintesi) dove, comunque, l'azione delle acque di esondazione presenta caratteristiche di bassa energia, il ricorso all'innalzamento del piano di campagna è consigliato, ma con apposita relazione geologico-idraulica deve essere dimostrato che i futuri manufatti non costituiscano aggravante e causa di maggiori danni per le aree limitrofe.

Classe IIIA

Porzioni di territorio per lo più inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Aree inondabili dal Sangone in occasione di grandi piene per fenomeni di tracimazione e/o rigurgiti o aree franose lungo le scarpate del terrazzo sul Sangone. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento al Parco Fluviale) vale quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77. Siti compromessi da attività antropiche che hanno modificato il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee (discarica). Per i canali irrigui, per i tratti intubati ed i tratti non più utilizzati è individuata una fascia di rispetto inedificabile ampia 10 metri per ogni lato del corso d'acqua secondario.

Normativa.

Le aree che rientrano in questa classe sono da considerarsi attualmente inedificabili per le condizioni di rischio molto elevato. In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/78, e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- le piste a servizio dell'attività agricola;

-
- la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;
 - interventi previsti dagli artt. 15 e 16 del progetto di P.S.F.F. redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e definitivamente adottato con deliberazione n. 26/97 dell' 11/12/1997;
 - opere infrastrutturali primarie ed impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale di competenza degli Organi Statali, Regionali o di altri Enti Territoriali a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali che possono manifestarsi all'interno delle aree delimitate, costituendo ostacoli al deflusso naturale delle acque e che non limitino le capacità di invaso delle aree inondabili:
 - gli interventi di interesse pubblico, come ad esempio strutture temporanee per fini turistici ed espositivi (manifestazioni agro gastronomiche folcloristiche ecc...) e gli impianti sportivi sostanzialmente privi di strutture in elevazione in grado di condizionare negativamente il deflusso superficiale, purché i suddetti interventi abbiano la caratteristica di removibilità in breve tempo, non concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e che risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. In tali aree l'Amministrazione comunale è sempre tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

I progetti relativi agli interventi ed alla realizzazione in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente.

4 – LINEE GUIDA DELLA 4° VARIANTE STRUTTURALE

4.1 – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DEL SANGONE: STUDIO, ANALISI E RISULTATI ATTESI

L'area oggetto della 4° Variante strutturale al P.R.G.C. coincide con una porzione di territorio comunale ricadente in zona F sito in destra idrografica del Torrente Sangone.

Si tratta di una zona destinata a parco urbano e sovracomunale con grandi potenzialità, che si esprimono non solo come connessione fra i diversi nuclei abitativi di Beinasco. Tale area, sulla quale insistono numerosi progetti di riqualificazione a livello ambientale, non ha visto ancora attuarsi quegli interventi minimi necessari per dar vita e rendere fruibile in sicurezza il Parco del Sangone. Attualmente si presenta come un'area ad alta naturalità, ed alcune zone versano in uno stato di abbandono e di degrado.

L'inserimento dell'asse stradale che costituisce la circonvallazione di Borgaretto (collegamento S.P. 174 – S.P. 173) ha ridefinito l'assetto del Parco tagliando l'ampia area verde e definendo due nuove zone: una fascia verde posta in fregio all'abitato ed una fascia caratterizzata da alta naturalità posta in prossimità del fiume.

L'Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di approfondimento dello Studio Geologico per l'area a parco, iniziato con l'elaborazione del Documento Programmatico della variante strutturale, che ha portato all'elaborazione di un aggiornamento della *“Carta del dissesto”* e della *“Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”*.

La revisione della prima cartografia riguarda la definizione di dettaglio dei processi e degli effetti a carattere geomorfologico e idraulico dovuti alla dinamica fluviale del torrente Sangone.

L'aggiornamento della seconda cartografia, strettamente connesso alle analisi geomorfologiche e idrauliche, riguarda l'ambito interessato dalle fasce fluviali vigenti e avrà l'obiettivo di definire le classi di uso del territorio nella porzione di Parco compresa tra il torrente Sangone e la nuova viabilità. L'obiettivo ultimo dei suddetti approfondimenti tecnici è la riqualificazione ambientale dell'area in esame per promuoverne la fruizione a fini ricreativi e turistici.

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 4 del 28/01/2013 ha approvato il Documento Programmatico per la 4° variante strutturale al Piano Regolatore: attraverso tale documento l'amministrazione conferma la linea strategica del P.R.G.C. di valorizzazione della fascia fluviale del Sangone come volano per la riqualificazione ambientale dell'interno territorio comunale. Questo aspetto oggi è particolarmente importante in quanto, con l'apertura della nuova circonvallazione, l'area a parco è divenuta maggiormente accessibile ma più vulnerabile, come

dimostra l'incremento di fenomeni di abbandono di rifiuti nell'area in esame. Diventa dunque fondamentale ripristinare le relazioni e i collegamenti con i percorsi ciclopedonali esistenti e valutare eventuali azioni di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree più degradate.

Per poter dare attuazione agli obiettivi preposti è stata condotta una fase di studio e analisi a carattere geologico e idraulico per ridefinire quantitativamente il grado di pericolosità della porzione di territorio in oggetto.

Lo studio e le analisi effettuate a supporto della variante strutturale riguardano l'intero tratto tra i due attraversamenti della tangenziale e consistono in:

- rilievo e ricostruzione dello stato di fatto;
- ipotesi della morfologia dello stato di progetto;
- modellazione idraulica (stato di fatto e di progetto) bidimensionale;

I risultati attesi consistono in:

- parziale modifica della carta del dissesto allegata al PRG Vigente;
- parziale modifica della carta di sintesi;
- definizione di norme geologiche specifiche da recepire come norma di Piano.

5 – MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI DEL PROGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE

La nuova variante strutturale al P.R.G.C. è determinata dall'esigenza dell'Amministrazione Comunale di aggiornare lo studio geologico realizzato a supporto del Piano vigente in relazione alla pericolosità geomorfologica del territorio. Nello specifico la variante non interessa l'intero territorio comunale ma una porzione ben delimitata, coincidente con l'area in destra idrografica del torrente Sangone compresa fra i due attraversamenti della tangenziale e ricadente nelle Aree Protette della Fascia fluviale del Po come "Area Contigua". A livello di utilizzazione urbanistica l'area oggetto di variante ricade in "Area F - area a parco urbano e sovracomunale".

Il comune di Beinasco ha adeguato lo strumento urbanistico al PAI con la 3° variante strutturale del P.R.G.C., approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24/02/2010, definendo le criticità geomorfologiche e idrauliche del proprio territorio.


L'Amministrazione comunale ha predisposto una variante al P.R.G.C. vigente di aggiornamento dello Studio geologico a supporto del piano medesimo: obiettivo dello studio è l'approfondimento dell'analisi nella porzione di parco interessata dal passaggio della nuova viabilità, per definire le classi di uso del suolo nel rispetto delle indicazioni delle fasce fluviali.

Con la presente Variante strutturale vengono confermate le analisi geologiche, geomorfologiche, geoidrologiche e sul quadro del dissesto contenute nella Variante Strutturale n. 3, salvo l'approfondimento geomorfologico e idraulico sul tratto del Torrente Sangone a valle dell'attraversamento dell'autostrada Torino – Pinerolo, con la sola finalità di rimodulare la classe IIIA e la classe II sulla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica. L'obiettivo è proprio precisare l'effettivo livello di rischio rispetto all'utilizzo del suolo senza modificarne la destinazione d'uso definita dal vigente P.R.G.C..

La presente variante pertanto conferma l'impianto normativo di base, la distribuzione territoriale degli insediamenti esistenti e previsti dal P.R.G.C. vigente e riguarda nella sostanza l'adeguamento della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica, la ridefinizione a scala di dettaglio della zonizzazione lungo il torrente Sangone, anche a seguito della realizzazione della circonvallazione di Borgaretto.




- Ortofotocarta dell'area oggetto di variante



 ZONA F - Area a parco urbano e sovracomunale

 Area di approfondimento oggetto di Variante al P.R.G.C.

- Estratto di P.R.G.C. con evidenziata l'area oggetto di variante.



- Estratto della carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica allegata alla 3° variante strutturale al P.R.G.C.

5.1 – ITER PROCEDURALE DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE STRUTTURALE

Il procedimento di formazione e approvazione della presente Variante Strutturale seguirà le disposizioni transitorie normate dall'art. 89 della Legge Regionale 25 marzo 2015 n. 3 "*Modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia*". Si seguiranno quindi le procedure disposte dalla Legge Regionale 26 gennaio 2007 n. 1 "Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali", recepita nel dispositivo della Legge Regionale 56/77 al titolo IV bis "Nuove procedure per la pianificazione comunale" articoli 31 bis e 31 ter.

Art. 31 ter – Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale.

- La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.
- Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.
- Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI.
- Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene più efficaci per assicurare l'attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento programmatico.
- Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16, visto il documento programmatico, entro trenta giorni dalla prima riunione della conferenza,

possono formulare rilievi e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.

- Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.
- Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo adotta.
- Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui all'articolo 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la rappresentazione su scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante. Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le conseguenti determinazioni del comune.
- Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all'ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.
- Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può

prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

- Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16. La conferenza di pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della variante strutturale prosegue.
- Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione.
- Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.
- Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.
- La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato.

6 – LA PRIMA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/1977 come introdotto dall'art. 2 della L.R. 1/2007, in data 28/03/2013 si è svolta la 1^ seduta della 1^ conferenza di pianificazione sul Documento Programmatico durante la quale l'Amministrazione Comunale ha illustrato i propri intendimenti espressi nella Deliberazione Programmatica adottata con D.C.C. n. 4 del 28/01/2013.

Successivamente, in data 24/04/2013 si è tenuta la 2^ seduta della 1^ Conferenza sul Documento Programmatico allo scopo di raccogliere i pareri degli enti competenti, ovvero Regione e Provincia, nonché per illustrare le eventuali osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione da parte dei privati cittadini.

Si riporta di seguito un quadro sinottico contenente i pareri pervenuti.

TITOLARE	OGGETTO
ENTI	
REGIONE PIEMONTE (prot. n. 7838 del 24/04/2013)	OSSERVAZIONE E' necessario approfondire e condividere con le competenti strutture della Direzione Regionale Opere Pubbliche ed ottenere il parere di cui all'art. 31ter, comma 9 della L.R. 56/77.
	<p>In data 28/04/2015 prot. n. 7686 è stata presentata istanza di parere ai sensi dell'art. 31ter comma 9 della L.R. 56/77 alla Direzione Regionale Opere Pubbliche.</p> <p>Decorsi 60 giorni dalla richiesta il parere non risulta pervenuto. Pertanto trova applicazione l'art. 31ter comma 9 della L.R. 56/77 che recita:</p> <p><i>“9. Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all'ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. <u>Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.</u>”</i></p>
	OSSERVAZIONE In data 12/04/2013 è entrata in vigore la L.R. n. 3/2013 "Modifiche alla legge regionale 5/12/1977 n. 56 ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia", che abroga la precedente L.R. n. 1/2007 (ai sensi della quale è normato l'iter di adozione e approvazione della Variante Strutturale in oggetto) e prevede un regime transitorio per le Varianti in corso, ai sensi dell'art. 89, comma 3 della L.R. 56/77 come modificata con L.R. 3/2013. Precisare con quale iter procedurale l'Amministrazione Comunale intende adottare e approvare la Variante Strutturale al P.R.G.C.

	<p style="text-align: center;">CONTRODEDUZIONE</p> <p>In occasione della 2^a seduta della 1^a conferenza di pianificazione sul Documento Programmatico, l'Amministrazione Comunale ha scelto di proseguire l'iter della variante strutturale ai sensi dell'art. 89, comma 3 della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 3/2013 che recita: <i>"I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della L.R. n. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31-bis, 31-ter, 40, 77 e 85 comma 5 della L.R. n. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge. È fatta salva la facoltà del comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 15, 17 e 40 della L.R. n. 56/1977, come sostituiti dalla presente legge"</i></p> <p style="text-align: center;">OSSERVAZIONE</p> <p>Trattandosi di variante riguardante l'esclusivo aggiornamento dello studio idrogeologico, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, si ritiene esonerata dal processo di VAS. Tuttavia, qualora il progetto definitivo dovesse contenere elementi di modifica della zonizzazione urbanistica non sarà possibile prescindere dalla procedura di VAS.</p> <p style="text-align: center;">CONTRODEDUZIONE</p> <p>La Variante Strutturale riguarda esclusivamente un approfondimento della classificazione geologica di una porzione del territorio comunale, lungo il torrente Sangone e chiaramente delimitata. Tale area ricade in zona normativa F "aree a parco urbano e sovracomunale" e non si prevede una modifica della zonizzazione urbanistica: la Variante in corso non introduce in alcun modo variazioni nella destinazione d'uso del suolo, ma ridefinisce il reale livello di rischio idrogeologico del suolo senza variare la fasce recepite dal PAI</p>
<p>PROVINCIA DI TORINO (prot. n. 7837 del 24/04/2013)</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONE</p> <p>In data 12/04/2013 è entrata in vigore la L.R. n. 3/2013 "Modifiche alla legge regionale 5/12/1977 n. 56 ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia", che abroga la precedente L.R. n. 1/2007 (ai sensi della quale è normato l'iter di adozione e approvazione della Variante Strutturale in oggetto) e prevede un regime transitorio per le Varianti in corso, ai sensi dell'art. 89, comma 3 della L.R. 56/77 come modificata con L.R. 3/2013. Precisare con quale iter procedurale l'Amministrazione Comunale intende adottare e approvare la Variante Strutturale al P.R.G.C.</p> <p style="text-align: center;">CONTRODEDUZIONE</p> <p>In occasione della 2^a seduta della 1^a conferenza di pianificazione sul Documento Programmatico, l'Amministrazione Comunale ha scelto di proseguire l'iter della variante strutturale ai sensi dell'art. 89, comma 3 della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 3/2013</p> <p style="text-align: center;">OSSERVAZIONE</p> <p>In riferimento all'adeguamento al PAI si richiama il contenuto dei commi 3,4,5 e 6 dell'art. 50 delle N.d.A. del PTC2, in base al quale il PTC2 assumerà valenza di Piano di Assetto Idrogeologico. Si chiede quindi di confrontare la Variante Strutturale in adozione con i contenuti degli elaborati allegati al PTC2, nello specifico elaborato 5.1, DS6, DS2a, DS2b con contenuto a rilevanza prescritzionale.</p> <p style="text-align: center;">CONTRODEDUZIONE</p> <p>Come è possibile constatare dall'allegato al PTC2 in materia di difesa del suolo denominato DS2a, l'area oggetto di Variante Strutturale non è interessata, ad esclusione del PAI, dalle perimetrazioni del PTC2.</p>

	<p>Per quanto concerne l'elaborato DS2b, avente per oggetto i fenomeni valanghivi, si evidenzia che ogni confronto tra PTC2 e Variante risulta impossibile essendo il territorio comunale di Beinasco un'area di pianura. Relativamente all'elaborato 5.1 si specifica che le considerazioni sono analoghe a quelle effettuate per all'allegato DS2a. L'elaborato DS6 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo) rimanda, nel caso del territorio di Beinasco, alle Norme di Attuazione del PAI. Anche in questo caso il confronto è soddisfatto in quanto le norme di PRG contengono e specificano quanto normato dall'Autorità di bacino.</p>
OSSERVAZIONE	
<p>L'adeguamento al P.A.I. deve essere condotto con riferimento ai contenuti delle D.G.R. 28/04/2009 n. 2-11830 e 07/04/2011 n. 31-1844 .</p>	
CONTRODEDUZIONE	
<p>L'adeguamento al PAI è stato già effettuato con la 3^a variante strutturale al PRGC approvata con D.C.C. n. 8 del 24/02/2010</p>	
OSSERVAZIONE	
<p>Ai fini dell'acquisizione e della condivisione del parere, deve essere contattato il Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della Provincia a cui deve essere trasmessa l'intera documentazione di approfondimento.</p>	
CONTRODEDUZIONE	
<p>La documentazione geologica di approfondimento costituente la presente variante è stata inoltrata al servizio Difesa suolo ed attività estrattive della Città Metropolitana in data 04 giugno 2015 prot. n. 2015/10566.</p>	
OSSERVAZIONE	
<p>L'area oggetto di interesse ricade in un corridoio di connessione ecologica, ai sensi dell'art. 47, comma 4 delle N.T.d'A. del P.T.C.2.</p>	
CONTRODEDUZIONE	
<p>La Variante Strutturale, riguardando esclusivamente un aggiornamento dello studio idrogeologico e non definendo un diverso utilizzo del suolo rispetto al P.R.G.C. vigente non contrasta con le indicazioni riportate nell'art. 47 comma 4 del PTC2 nella misura in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ammette la realizzazione di nuovi insediamenti, rispetto ai quali vi è non solo un vincolo geologico ma anche un vincolo ambientale-urbanistico essendo in area normativa "F". Si tratta di un'area a parco urbano e sovracomunale, nella quale sono consentiti limitati interventi funzionali alla riqualificazione ambientale e all'insediamento di attività ludico-ricettive-sportive; - non viene variata l'evoluzione morfologica naturale del fiume e non vengono modificate le classi recepite del PAI, ma si propone la modifica del loro grado di pericolosità geomorfologica e idraulica. 	
OSSERVAZIONE	
<p>Sull'area interessata dalla ex discarica "Italrifiuti", qualsiasi ipotesi di riutilizzo deve essere preceduta, ai sensi delle vigenti normative in materia, da una fase di caratterizzazione della tipologia dei rifiuti stoccati e solo a seguito dell'espletamento di tale verifica potranno essere individuati criteri e modalità di intervento sull'area in esame</p>	
CONTRODEDUZIONE	
<p>La presenza nell'area oggetto di Variante di un'ex-discarica impone che nella zona di massima estensione areale della discarica e delle attività ad essa connesse (come ricostruita su base documentale e aerofotografica) qualsiasi tipologia progettuale che preveda la presenza umana e/o di animali, anche a carattere temporaneo, dovrà essere assoggettata ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad un piano di caratterizzazione delle matrici ambientali con il fine di verificare il superamento o meno dei limiti di legge per gli inquinanti</p>	

	(CSC2 e CSR3). Qualora si accertino superamenti dei limiti di legge dovranno essere considerate azioni di bonifica preventive. Solo a seguito di queste azioni potranno essere predisposti eventuali progetti.	
ALTRI ENTI		
AREE PROTETTE PO E COLLINA TORINESE (prot. n. 7742 del 23/04/2013)	OSSERVAZIONE	ACCOLTA
	L'ente non è più competente ad esprimere pareri relativi ad interventi e progetti ricadenti in aree contigue. Tali aree non sono più comprese nel sistema delle aree protette, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 comma 12 della L.R. 19/2009, sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue, i piani d'area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del Titolo II della medesima legge, ossia al 01/01/2012.	
	CONTRODEDUZIONE	
	L'area interessata dalla Variante Strutturale ricade nel perimetro delle "aree contigue", come definite dalla L.R. 29/06/2009 n. 19: si tratta di ambiti esterni al sistema delle aree protette e pertanto non fanno parte del sistema regionale delle aree protette.	
SMAT (prot. n. 8375 del 06/05/2013)	OSSERVAZIONE	ACCOLTA
	I professionisti incaricati della predisposizione di futuri progetti di urbanizzazione riguardanti il territorio comunale dovranno rivolgersi al Centro Reti Sud per valutare gli aspetti relativi alle opere del Servizio Idrico Integrato.	
	CONTRODEDUZIONE	
	Il rilascio del titolo abilitativo per l'esecuzione di interventi di urbanizzazione è già vincolato all'ottenimento del parere favorevole della SMAT. La procedura non verrà modificata dalla presente variante.	
PRIVATI		
FALSONE Giorgio; PORCU Mario, MESI Rosario e altri. (prot. n. 7148 del 16/04/2013)	OSSERVAZIONE	NON ACCOLTA
	F. XIII n. 94, 89, 96, 77, 99, 80, 90, 97, 88, 95, 185, 110, 79, 81, 98, 82, 85, 87, 84, 129. Si richiede il cambio di destinazione d'uso da area F in area residenziale.	
	CONTRODEDUZIONE	
	La presente variante intende mantenere la destinazione urbanistica F; inoltre, per evitare un eccessivo consumo di suolo e per economicità di utilizzo delle urbanizzazioni primarie, il P.R.G.C. prevede l'estensione dell'abitato solo in prossimità di aree già edificate ed urbanizzate.	

7 – LA SECONDA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

La quarta variante strutturale al P.R.G.C. è stata adottata dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 36 del 30/09/2015 e pubblicata sul B.U.R. n. 41 del 15/10/2015. Successivamente gli elaborati costituenti il progetto preliminare sono stati pubblicati e depositati nei termini di legge e nei 30 giorni successivi al deposito non sono pervenute osservazioni. Il Consiglio comunale ha preso atto dell'assenza di osservazioni con D.C.C. n. 5 del 08/02/2016.

Ai sensi dell'art. 31 *ter* della L.R. 56/1977 come introdotto dall'art. 2 della L.R. 1/2007 è stata convocata la seconda Conferenza di Pianificazione.

In data 22/03/2016 si è svolta la 1^a seduta della 2^a conferenza di pianificazione, durante la quale l'Amministrazione Comunale ha illustrato il progetto preliminare della variante adottato con D.C.C. n. 36 del 30/09/2015.

Successivamente, in data 23/05/2016 si è tenuta la 2^a seduta della 2^a Conferenza allo scopo di raccogliere i pareri degli enti competenti, ovvero Regione e Città Metropolitana. Si riporta di seguito un quadro sinottico contenente i pareri pervenuti.

PARERI	
REGIONE PIEMONTE (prot. n. 9716 del 23/05/2016)	ESITO PARERE UNICO ai sensi DGR 64-7417 del 7/4/2014
	Parere Favorevole nel rispetto delle indicazioni formali riportate nel " <i>Parere coordinato della Direzione Regionale Opere Pubbliche</i> "
CITTA' METROPOLITANA (prot. n. 10203 del 30/05/2016)	DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
	Parere Favorevole di Compatibilità con il Piano territoriale di Coordinamento PTC2

8 – IL PROGETTO DELLA 4° VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.

Sulla base degli elementi acquisiti durante le due sedute della prima conferenza di pianificazione del 28/03/2013 e del 24/04/2013, delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo dott. Massimo Calafiore, incaricato dello studio geomorfologico e idraulico interessante la Zona F lungo il torrente Sangone, è stato elaborato il progetto preliminare della Quarta Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale.

Con la Terza Variante Strutturale al piano, redatta ai sensi della L.R. 1/2007, sono state definite le criticità geomorfologiche e idrauliche del territorio recependo in linea generale quanto indicato nel PAI, elaborato ad una scala territoriale più ampia e meno di dettaglio rispetto alla scala dello strumento urbanistico; pertanto una parte significativa della *zona normativa F - area a parco urbano e sovracomunale*, era stata inserita nella classe di zonizzazione IIIA, classe di pericolosità geomorfologica estremamente cautelativa, recependo le indicazioni del PAI senza approfondimenti specifici: ciò ha comportato vincoli d'uso del suolo consistenti ed estesi a vasti settori perifluviali del torrente Sangone, anche oltre il limite delle fasce fluviali del PAI.

Si è quindi ritenuto di approfondire con studi specifici ad una scala più di dettaglio il reale rischio a cui sono soggette le aree perifluviali in zona F, ridefinendo la pericolosità geomorfologica e idraulica del suolo e la conseguente utilizzazione urbanistica dello stesso.


L'*area F* è un'area normativa destinata a parco: in particolare l'area lungo il Sangone, nel tratto compreso fra i due attraversamenti della tangenziale, presenta notevoli criticità ambientali: l'isolamento rispetto al contesto urbanizzato, incrementato dalla presenza della circonvallazione di Borgaretto, che favorisce l'uso improprio dell'area con abbandono illecito di rifiuti e la presenza di dell'ex discarica Itarifiuti.

Sulla base di specifici studi geomorfologici ed idraulici si è provveduto a valutare l'effettivo livello di rischio relativo all'utilizzo dell'area, e si è arrivati a ridefinire a scala di dettaglio lo stato del dissesto ed a elaborare una nuova carta di sintesi. Tale carta prevede la differenziazione dell'attuale classe IIIA e classe II, individuando due specifiche sottoclassi:

- **Sottoclasse IIA:** ubicata a valle dell'attraversamento dell'autostrada Torino – Pinerolo e in destra idrografica del torrente Sangone, rappresenta una nuova delimitazione interposta tra la nuova sottoclasse IIIA1 e la preesistente classe II. Nelle aree ricadenti in tale sottoclasse l'urbanizzazione e l'edificazione è consentita nel rispetto delle limitazioni geologiche di cui alla classe II ma limitatamente agli interventi funzionali alla riqualificazione ambientale e all'insediamento di attività ludico ricettive sportive, quali la creazione di zone a parco

urbano fluviale, di giardini, di aree sportive, di percorsi ciclo-pedonali, di aree per svago, incontri, manifestazioni, spettacoli, strutture ricettive, chioschi, bar e ristoranti.

- **Sottoclasse IIIA1:** ubicata a valle dell'attraversamento dell'autostrada Torino – Pinerolo e in destra idrografica del torrente Sangone, rappresenta una nuova delimitazione interposta tra la preesistente classe IIIA e la nuova sottoclasse IIA. Il grado di pericolosità geomorfologica e idraulica cambia rispetto alla classe IIIA sulla base dell'approfondimento geomorfologico e idraulico di dettaglio. Sono consentiti, nella sola zona F interventi funzionali all'uso a parco e alle attività ludico-ricettivo sportive previa adeguate verifiche ambientali.



- Estratto cartografico delle sottoclassi geologiche per l'area oggetto di variante

8.1 – ANALISI E PRESCRIZIONI RELATIVE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Alla presente Variante Strutturale è allegato lo studio geomorfologico e idraulico interessante la Zona F lungo il torrente Sangone, redatto a supporto della stessa. Tale studio, condotto dal Dott. Geol. Massimo Calafiore, si compone di n. 5 elaborati dai quali si evince in scala di maggior dettaglio per l'area in oggetto lo stato del dissesto e del rischio geomorfologico.

Le analisi hanno portato ad una definizione precisa dello stato di fatto dell'area e del relativo rischio, utilizzando il telerilevamento Lidar per ottenere il DTM (Digital Terrain Model) e definendo il modello idrologico e idraulico per il dimensionamento delle portate. Dallo studio discendono le prescrizioni relative all'uso dell'area.

Gli elaborati che compongono lo studio sono:

- ELABORATO 1: Analisi storico-ambientale per la definizione planimetrica e tipologica dell'ex discarica - Indirizzi normativi
- ELABORATO 2: Analisi idrologica - idraulica
- ELABORATO 3: Approfondimento cartografico zona ex discarica
- ELABORATO 4: Carta del dissesto
- ELABORATO 5: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica

8.2 – VERIFICA DI CONGRUITA' CON LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

In merito alla tutela dall'inquinamento acustico, il Comune di Beinasco ha adottato con la deliberazione di C.C. n. 51 del 13/10/2003 la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale.

In seguito all'approvazione della Prima Variante Strutturale, e considerate le mutate condizioni urbanistiche, nonché l'inserimento del tracciato viabile della Variante di Borgaretto alla S.P. 143 e l'inserimento del casello ATIVA, è stata adottata la revisione della proposta di classificazione acustica del territorio con deliberazione del C.C. n. 42 del 18/07/2007, successivamente approvata con deliberazione del C.C. n. 36 del 25/06/2008.

La presente variante, interessando una porzione limitata dell'area F a livello di classificazione geologica e non mutando la destinazione d'uso del suolo, rispetta tale zonizzazione in quanto l'area a parco ricade in Classe I ovvero con limiti bassi di emissioni sonore. In Classe I ricadono aree particolarmente protette, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

Tale classe è caratterizzata dai seguenti valori:


	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
Valore limite di emissione	45	35
Valore limite assoluti di immissione	50	40
Valori di qualità	47	37

La fascia lungo la Circonvallazione di Borgaretto verso il centro abitato è invece identificata come Classe II.

La presente variante risulta pertanto congrua con la zonizzazione acustica vigente.

LEGENDA DELLE CLASSI ACUSTICHE

CLASSE ACUSTICA	Limite di immissione dB(A)	Limite di immissione dB(A)	
		Periodo diurno	Periodo Notturno
 Classe I	50	50	40
 Classe II	55	55	45
 Classe III	60	60	50
 Classe IV	65	65	55
 Classe V	70	70	60
 Classe VI	70	70	70



- Estratto della carta di zonizzazione acustica relativa all'area oggetto di variante

8.3 – ASSOGGETTABILITA' DELLA VARIANTE ALLA PROCEDURA DI V.A.S.

La presente Variante Strutturale è di tipo idrogeologico, pertanto non è stata attivata la procedura di VAS in coerenza con quanto indicato nella D.G.R. 09/06/2008 n. 12.8.931 all'allegato 2 che indica che sono di norma escluse dalla procedura di VAS le varianti di adeguamento al PAI.

ALLEGATI

DEFINIZIONI

- **Classe I:** Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988.
- **Classe II:** Porzioni di territorio nelle quali condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità. Si tratta di aree edificabili con potenziale criticità solo per eventi idrogeologici eccezionali, con costi di soglia connessi a zone caratterizzate da requisiti incerti perché penalizzate dalla pendenza, o dall'esondabilità o dalla scarsa portanza dei terreni, o dalla soggiacenza della falda interferente con le fondazioni profonde.
- **Classe IIIA:** Porzioni di territorio per lo più inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Aree inondabili dal Sangone in occasione di grandi piene per fenomeni di tracimazione e/o rigurgiti o aree franose lungo le scarpate del terrazzo sul Sangone. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento al Parco Fluviale) vale quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77. Siti compromessi da attività antropiche che hanno modificato il suolo, il sottosuolo e del acque sotterranee (discarica).

Per gli interventi ammessi si rimanda alla relazione tecnica allegata al P.R.G.C. Per i canali irrigui i tratti intubati e i tratti non più utilizzati è individuata una fascia di rispetto inedificabile ampia 10 m per ogni lato del corso d'acqua secondario.

- **Classe IIIB2:** Porzioni di territorio prevalentemente edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico e delle infrastrutture esistenti. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che

non aumentino il carico antropico. Per le aree di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/66.

- **Classe IIIB4:** Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. Porzioni di territorio prossimi al ciglio di scarpata per i quali è necessario non compromettere la stabilità dei terreni sul margine del terrazzo. Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.
- **Fascia A:** Fascia di deflusso della piena costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
- **Fascia B:** Fascia di esondazione, esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento sopra richiamata. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento).
- **Fascia C:** Area di inondazione per piena catastrofica costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.
- **Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C:** Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita.
- **VAS (Valutazione Ambientale Strategica):** La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), introdotta dalla direttiva n 2001/42/CE , si concretizza in un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie finalizzato ad assicurare che queste siano considerate ed affrontate in modo completo ed appropriato fin dal primo stadio della programmazione, alla pari delle considerazioni di ordine economico e

sociale. La V.A.S. si applica a piani e programmi di interesse regionale o di area vasta e si concentra sugli impatti strategici, cioè di lungo periodo e a scala territoriale.

- **Variante Strutturale:** Ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 56/1977 "sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:
 - a) modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;
 - b) riducono la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;
 - c) aumentano, per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;
 - d) incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori materiali di cui al comma 8, lettera a);
 - e) incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti con capacità residenziale esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7;
 - f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico - ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D. Lgs. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente."